ORDINE AVVOCATI BOLOGNA
DATA ARRIVO 13.10.2016
PROT. N. 7388
DATA PROT. 14.10.2016

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

PROTOCOLLO PER I PROCEDIMENTI CIVILI INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

A) PREMESSA

Il sistema giustizia non è attualmente in grado di fornire al cittadino un servizio adeguato alle necessità e alle aspettative. In questo quadro, l'Osservatorio ritiene utile che i protagonisti del servizio giustizia – magistrati, avvocati e personale di Cancelleria – condividano uno sforzo ulteriore di sussidio al sistema.

Si tratta di valorizzare o introdurre atteggiamenti e comportamenti che possano alleviare un quadro di diffusa criticità. In questa sede si è inteso individuare alcune raccomandazioni di carattere non normativo, ma espressione di un interesse alla collaborazione fra i diversi attori del processo. Tali raccomandazioni sono espresse in forma di inviti, quali impegni che magistrati, avvocati e personale di Cancelleria assumono reciprocamente per cercare di superare le suddette criticità.

L'efficacia di un tale sistema si basa sul conforme e coesistente impegno di tutte le componenti interessate, in un'ottica di cooperazione e di condivisione di attività e risorse. Il tutto anche alla luce delle riforme processuali e tenendo conto dello sviluppo del processo civile telematico.

B) L'OSSERVATORIO

L'operatività di una metodologia condivisa presuppone l'intervento su tematiche di interesse generale. Le parti interessate individuano nell'Osservatorio la sede propria per la trattazione e la valutazione congiunta di questioni a carattere generale di competenza di ciascuna componente.

Tali valutazioni dell'Osservatorio è opportuno vengano richiamate nei rispettivi provvedimenti a carattere generale.

I documenti elaborati dall'Osservatorio saranno oggetto di ampia diffusione e di illustrazione. I Consigli dell'Ordine Forense del Distretto si impegnano a organizzare, nelle rispettive circoscrizioni territoriali, incontri pubblici di illustrazione e divulgazione del presente Protocollo e delle ulteriori intese che verranno raggiunte nella sede dell'Osservatorio; la Corte d'Appello si impegna ad assicurare la partecipazione a tali incontri di almeno un magistrato delle sezioni civili in veste di correlatore.

C) DIALOGO

Le parti si impegnano a rivedere e ad aggiornare le indicazioni del presente Protocollo in presenza di innovazioni normative, strutturali od organizzative.

Le parti convengono sulla necessità di aggiornare periodicamente le previsioni del presente Protocollo, anche sulla scorta dell'esperienza, avendo cura della diffusione e pubblicazione di ogni successiva intesa.

. . .

1) ISCRIZIONE A RUOLO O COSTITUZIONE CARTACEA

A) Per la redazione delle note di iscrizione a ruolo il solo modello utilizzabile è quello con il codice a barre, impegnandosi il difensore dell'appellante/ricorrente all'inserimento corretto nella nota di tutti i dati richiesti, con particolare riferimento ai codici fiscali del difensore e delle parti.

B) È richiesta particolare attenzione all'inserimento corretto dell'oggetto e del relativo codice del giudizio; l'errore di identificazione dell'oggetto del giudizio potrà comportare un allungamento dei tempi di assegnazione della causa, in conseguenza della necessità di mutamento della sezione competente. Sono stati coordinati i "codici oggetto" ministeriali con le materie della Corte d'Appello; la guida che si allega (allegato n. 4) e che si invita a utilizzare all'atto dell'iscrizione a ruolo può essere di aiuto per individuare correttamente il "codice oggetto" nei procedimenti radicati avanti la Corte d'Appello di Bologna, onde evitare alla Cancelleria e ai Presidenti di Sezione oneri di controllo e l'allungamento dei tempi di gestione dei fascicoli; i casi dubbi potranno essere segnalati per iscritto all'atto della costituzione in giudizio.

C) Il legale esclusivamente domiciliatario, così come il codifensore, verrà inserito dalla Cancelleria nel sistema informatico, nel fascicolo del relativo procedimento, onde consentirgli la consultazione del fascicolo e la ricezione in via telematica delle comunicazioni telematiche da parte della Cancelleria, ferma restando l'illegittimità del deposito telematico di atti e/o istanze da parte del mero domiciliatario. In ogni caso, l'inserimento del domiciliatario quale codifensore al solo fine di semplificazione degli adempimenti non modifica la natura del mandato conferito dalla parte.

D) Se il fascicolo di primo grado è interamente cartaceo, si procederà all'atto dell'iscrizione a ruolo/costituzione al deposito del fascicolo.

Se il fascicolo di primo grado è interamente telematico oppure ibrido (in parte cartaceo e in parte telematico), in considerazione dei noti problemi di visibilità del fascicolo di primo grado, sarà necessario stampare gli atti e i documenti depositati telematicamente nel corso del giudizio di primo grado e allegarli al fascicolo cartaceo. Gli atti potranno essere autenticati ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 *bis* co. 9 *bis* e 16 *undecies* co. 1 del d.l. n. 179/2012. Per i documenti, invece, il difensore depositante ne attesterà la conformità a quelli depositati in via telematica nel giudizio di

primo grado e sarà onere della controparte disconoscerli tempestivamente, alla prima udienza successiva al deposito. In mancanza si intenderanno non contestati.

E) Per la costituzione dell'appellato/resistente, attesa l'attuale assenza del cancelliere alle udienze che trattano cause in prima udienza di contenzioso ordinario (il martedì, alle ore 9,30), e anche a causa del numero di cause da trattare, che impediscono al Presidente il controllo in ordine alla regolarità della costituzione, il difensore si impegna a costituirsi in Cancelleria, giustificando, anche oralmente, al Presidente gli eventuali motivi che lo hanno indotto alla costituzione in udienza.

F) Ogni parte che si costituisce in giudizio dovrà indicare correttamente nell'atto i codici fiscali del difensore e della parte, il numero di telefax del difensore, così come previsto dall'art. 125 c.p.c.

2) ISCRIZIONE A RUOLO O COSTITUZIONE TELEMATICA

A) Il difensore dovrà depositare, all'atto dell'iscrizione a ruolo telematica:

1) come atto principale, una nota di deposito o una velina dell'atto d'appello in formato pdf o, in ipotesi di notifica dell'atto d'appello via PEC, l'atto notificato (deve in ogni caso trattarsi non di un file immagine, ma di un documento convertito in formato pdf); nel caso di costituzione telematica dell'appellato/resistente, l'atto principale sarà la comparsa di risposta; per gli allegati alla comparsa valgono le medesime prescrizioni previste per gli allegati all'atto d'appello, anche con riferimento al pagamento del contributo unificato in ipotesi di appello incidentale;

2) come allegati:

a) la nota d'iscrizione a ruolo, che deve essere firmata digitalmente; il difensore dell'appellante/ricorrente avrà cura di indicare i dati dell'avvocato che sia esclusivamente domiciliatario nel campo "domicilio eletto", in questo modo consentendo di essere qualificato correttamente dal sistema informatico e di ricevere, come il difensore, tutte le comunicazioni e gli avvisi di Cancelleria e di poter consultare il fascicolo informatico di causa;

b) il duplicato informatico della sentenza di primo grado o la copia conforme, la cui attestazione potrà avvenire ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 *decies* e 16 *undecies* co. 2 o co. 3 (in alternativa) del d.l. n. 179/2012;

c) la procura, se rilasciata specificatamente per il grado d'appello (diversamente, si invita ad allegare copia della procura rilasciata in primo grado), che dovrà essere sottoscritta dal cliente e autenticata dal difensore, quindi scansionata e, in sede di deposito, firmata digitalmente;

d) la prova dell'avvenuto pagamento del contributo unificato e della marca forfettaria, che potrà avvenire con modulo F23 o con pagamento telematico (in entrambi i casi, occorre allegare copia delle ricevute); nel caso il pagamento sia avvenuto con marche Lottomatica, il difensore dovrà annotare

sulle stesse la data della trasmissione telematica, scansionarle e trasmetterle unitamente agli altri documenti nella busta telematica.

B) In presenza di fascicolo di primo grado interamente telematico sarà sufficiente depositare tutti gli atti e i documenti presenti nel fascicolo informatico di primo grado, senza alcuna necessità di attestazione, ma con un semplice riferimento nell'elenco degli atti e documenti. Qualora il fascicolo di primo grado sia interamente telematico, è preferibile che il difensore opti per il deposito telematico.

Nel caso di fascicolo di primo grado interamente cartaceo, esso potrà essere depositato in un secondo momento (soluzione preferibile), previa espressa riserva di deposito, in Cancelleria o in prima udienza. Nella seconda ipotesi, dovrà essere consegnato agli assistenti del giudice (tirocinanti) presenti in udienza.

Ove desideri depositare telematicamente il fascicolo di primo grado cartaceo, il difensore dovrà procedere alla scansione degli atti e documenti cartacei. I primi li autenticherà ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 *decies* e 16 *undecies* co. 2 o co. 3 (in alternativa) del d.l. n. 179/2012. Dei secondi si limiterà a dichiararne la corrispondenza a quelli cartacei depositati in primo grado. L'autentica e la dichiarazione di corrispondenza potranno essere inserite nell'elenco degli atti e nell'elenco documenti (redigere due distinti elenchi).

Qualora il fascicolo di primo grado sia ibrido, il difensore dovrà provvedere alla stampa degli atti e dei provvedimenti depositati telematicamente: i primi dovranno essere autenticati ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 *decies* e 16 *undecies* co. 2 o co. 3 (in alternativa) del d.l. n. 179/2012, mentre per i secondi il difensore dovrà semplicemente dichiarare che i documenti allegati cartaceamente corrispondono a quelli depositati telematicamente nel giudizio di primo grado. Anche in questo caso, il fascicolo di primo grado così ricostruito potrà essere depositato in un secondo momento (soluzione preferibile), previa espressa riserva di deposito, in Cancelleria o in prima udienza. Nella seconda ipotesi, dovrà essere consegnato agli assistenti del giudice (tirocinanti) presenti in udienza.

C) In ogni caso, il difensore avrà cura di depositare gli atti e i documenti singolarmente, numerandoli e nominandoli così che siano identificabili.

D) Del pari, ogni parte che si costituisce telematicamente in giudizio dovrà indicare correttamente nell'atto i codici fiscali del difensore e della parte, il numero di telefax del difensore, così come previsto dall'art. 125 c.p.c.

E) Il difensore potrà consegnare in udienza una copia di cortesia cartacea del fascicolo di primo grado o inserirla nell'armadio di cui al punto 13 A) (copie informali degli atti endoprocessuali). Nella prima ipotesi, la copia dovrà essere consegnata agli assistenti del giudice (tirocinanti) presenti in udienza.

3) ATTIVITÀ DELLE CANCELLERIE CIVILE, DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE E DEL LAVORO

A) Le Cancellerie si impegnano a processare le buste telematiche entro le 24 ore lavorative dal deposito (cfr. circolare del Ministero della Giustizia del 25 ottobre 2015).

B) A fronte della dotazione di scanner fornita dall'U.R.C.O.F.E.R.-Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine Forense dell'Emilia-Romagna, le Cancellerie della Corte d'Appello – contenzioso, volontaria giurisdizione e lavoro – si impegnano a scansionare non appena possibile i verbali d'udienza e i fogli allegati al verbale nonché gli atti (ricorsi introduttivi); la Cancelleria della sezione lavoro si impegna a scansionare non appena possibile anche le comparse di risposta e le memorie depositate in formato cartaceo, onde consentirne l'estrazione di copie al difensore, anche al fine dell'autentica *ex* art. 16 *bis* co. 9 *bis* del d.l. n. 179/2012 e successive modifiche. Nei limiti sopra indicati, non sarà pertanto più necessario depositare la copia scambio per i difensori delle controparti.

C) La Cancelleria della volontaria giurisdizione, in ipotesi di deposito telematico di ricorsi introduttivi di procedimenti camerali, stamperà il ricorso e i documenti allegati in duplice copia, che metterà a disposizione del Presidente e del Consigliere relatore. In caso di deposito cartaceo, le copie verranno fornite dal difensore.

4) SERVIZIO DI PRENOTAZIONE DI VISURA DEI FASCICOLI E DELLE COPIE DI ATTI E SENTENZE

A) La Cancelleria non rilascia copie, semplici e autentiche, di atti contenuti nel fascicolo telematico (copie informatiche di documento informatico).

Si rammenta che qualora i difensori abbiano necessità di ottenere copia autentica di provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico (sentenze, decreti, ordinanze, ecc.), essi dovranno procedere direttamente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52 del d.l. n. 90/2014, come convertito dalla legge n. 114/2014, ad autenticare i provvedimenti, nel rispetto delle norme che regolamentano la registrazione degli atti.

Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'art. 16 *bis* co. 9 *bis* del d.l. n. 179/2012, come convertito dalla legge n. 221/2012.

B) VISURE E COPIE SEMPLICI/AUTENTICHE – Le richieste di visione e di copia di documenti cartacei potranno essere inviate alla Cancelleria, preferibilmente, con la modalità di prenotazione per e-mail agli indirizzi sotto indicati, riportando il numero di r.g. della causa e utilizzando il modulo allegato (n. 1):

sezioni civili: civile.ca.bologna@giustizia.it;

sezione lavoro: sezlavoro.ca.bologna@giustizia.it.

Per decongestionare l'afflusso allo sportello da entrambi i lati, i difensori che necessitano di effettuare visura dei fascicoli di causa ed eventualmente di ottenere copie semplici o autentiche degli atti di causa cartacei avranno cura di predisporle utilizzando la fotocopiatrice in uso agli avvocati (di proprietà della Fondazione Forense Bolognese). La Cancelleria indicherà, entro tre giorni, in quale data sarà disponibile la documentazione richiesta affinchè il difensore possa visionarla o estrarne copia; in quel momento la Cancelleria quantificherà i diritti da versare.

In ipotesi di richiesta formulata da difensore non ancora costituito, al modulo di richiesta via e-mail dovrà essere allegata copia del mandato conferito, in formato pdf.

Le richieste pervenute per e-mail saranno processate con priorità rispetto a quelle formulate in via cartacea.

C) COPIE CON FORMULA ESECUTIVA – Qualora i difensori abbiano la necessità di ottenere copie autentiche munite di formula esecutiva, dovranno procedere anche per i documenti informatici alla richiesta di cui al punto A) (circ. circolare del Ministero della Giustizia del 25 ottobre 2015).

5) COPIA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI PER LE CONTROPARTI

A) Il difensore, nei soli casi in cui non abbia depositato telematicamente i propri atti, curerà il deposito in Cancelleria di una copia dei propri atti per l'ufficio, una per il Presidente e una per il Consigliere relatore, curando la Cancelleria di scansionare gli atti onde evitare il deposito di copie-scambio per le controparti.

B) Per migliore utilizzo e individuazione dei documenti prodotti, si invita a numerare progressivamente non solo i documenti depositati all'atto della costituzione, ma anche quelli depositati successivamente, proseguendo la numerazione di quelli già in atti.

Inoltre, si invita a numerare i documenti prodotti singolarmente, assegnando a ciascuno di essi un numero, evitando accorpamenti di più documenti sotto un unico numero.

6) COMUNICAZIONI DALLA CANCELLERIA AI DIFENSORI

A) Le comunicazioni da parte della Cancelleria avvengono esclusivamente con modalità telematiche.

B) Le comunicazioni saranno inoltrate anche ai meri domiciliatari, registrati ai soli fini informatici quali codifensori.

C) I difensori indicheranno sempre, nell'atto di costituzione in giudizio, il proprio numero di telefax al quale desiderano ricevere le comunicazioni di Cancelleria nel corso del procedimento, nel caso di

impossibilità di invio di comunicazioni in via telematica per problemi di funzionamento del sistema informatico.

D) Nel caso di comunicazioni di Cancelleria ricevute mediante telefax, i difensori si impegnano a dare immediata ricevuta con lo stesso mezzo dell'avvenuta ricezione della comunicazione, al numero di telefax indicato nell'avviso dalla Cancelleria.

7) REDAZIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI: PREMESSA

A) Magistratura e avvocatura concordano nel ritenere che la redazione degli atti costituisce espressione tra le più importanti dell'attività professionale dell'avvocato e che ad essa va sempre riconosciuta la massima dignità e libertà. Cionondimeno si ritiene opportuno, ai fini della semplificazione e speditezza dei procedimenti, che gli atti difensivi siano redatti in forma essenziale e sintetica, evitando, se possibile, la riproduzione ripetitiva di precedenti difese e la duplicazione di argomentazioni in fatto e in diritto, fermo restando che esse devono comunque consentire anche al Presidente e al terzo componente del Collegio, che normalmente non hanno a disposizione il fascicolo, soprattutto quando esso sia ibrido o interamente cartaceo, di comprendere appieno la materia del contendere.

B) Ai fini indicati, si suggerisce di imprimere carattere diverso (ad es. corsivo) alle parti ripetitive di altri atti e/o provvedimenti, indicati specificamente, cosicché il lettore possa essere avvertito della ripetizione, come per altro verso utili sono l'*abstract* iniziale o finale, la numerazione e l'evidenziazione grafica dei concetti rilevanti.

C) La sentenza deve essere sintetica, chiara e di agevole lettura (immediatamente comprensibile) per il cittadino e i difensori, e per i gradi successivi del giudizio. Essa presuppone la sinteticità e chiarezza degli atti dei difensori, che a loro volta devono essere di agevole lettura (immediatamente comprensibili) per le altre parti e per il giudice.

Ciò comporta un'azione sulla tecnica di redazione (un modulo redazionale) e sulla misura quantitativa degli atti dei difensori e dei provvedimenti del giudice, come da Protocollo d'intesa sulla redazione dei ricorsi civili e penali sottoscritto fra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense e da precedenti delle Corti europee, della Corte di Cassazione (n. 1248/2013, 20589/2014 e 642/2015) e del Consiglio di Stato. La necessità discende ora anche dall'art. 16 *bis* co. 9 *octies* del d.l. n. 179/2012, per gli atti telematici.

8) RACCOMANDAZIONI PER LA REDAZIONE DI TUTTI GLI ATTI

In tutti gli atti difensivi, si invita a utilizzare:

1) fogli A4;

2) caratteri di tipo corrente (ad es. Times New Roman, Courier, Arial o simili), di dimensione di almeno 12 punti nel testo e 10 nelle note, con un'interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di almeno 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina);

3) numerazione delle pagine;

4) iniziale intitolazione/denominazione dell'atto (ad es. "citazione/ricorso in appello", "comparsa di costituzione", "comparsa conclusionale", ecc.), con indicazione della parte rappresentata (ad es. "per", "nell'interesse di") e anche delle altre parti (ad es. appellanti, appellate, intervenute) e, per gli atti introduttivi, se vi è istanza di sospensiva e/o di appello incidentale;

5) conclusioni alla fine dell'atto (anche nella comparsa conclusionale), ivi ritrascrivendo specificamente i mezzi istruttori riproposti, compresi i capitoli testimoniali, indicando nel corpo dell'atto la finalità probatoria;

6) elenco documenti in calce, con numerazione progressiva e descrizione, citando i documenti nel corpo dell'atto indicandone anche il numero; in caso di produzione successiva, si invita a seguire la precedente numerazione; in caso di deposito telematico con deposito singolo dei documenti (che non vanno firmati digitalmente, salvo originali o duplicati informatici sottoscritti digitalmente con modalità Pades), la numerazione progressiva e la descrizione dovranno corrispondere a quella contenuta nell'elenco in calce all'atto (o alla nota di deposito), con eventuale inserimento nell'atto di link ipertestuali ai documenti allegati;

7) indicazione finale della data e di chi sottoscrive l'atto anche telematicamente.

9) RACCOMANDAZIONI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI INTRODUTTIVI

A) Negli atti introduttivi si invita a inserire, nell'ordine che segue:

1) i dati dell'appellante/ricorrente: cognome e nome/denominazione sociale; data e luogo di nascita/legale rappresentante; luogo di residenza/sede sociale; codice fiscale;

2) i dati del difensore: cognome e nome, codice fiscale, telefax; domicilio eletto; dati del domiciliatario: cognome e nome, codice fiscale, telefax;

3) indicazione della procura e della sua precisa collocazione;

4) dati delle altre parti: gli stessi dati indicati per l'appellante, nel limite in cui essi siano noti alla medesima parte;

5) sentenza/ordinanza/decreto impugnati: si invita a indicare gli estremi del provvedimento impugnato: autorità giudiziaria che lo ha emesso, sezione, numero del provvedimento, data della decisione, data della pubblicazione, data della notifica, se notificato;

6) indice/sommario: iniziale, con i motivi d'appello distinti e numerati progressivamente, e richiamo al numero di pagina in cui ne inizia la trattazione;

7) fatto (o fatto e processo): esposizione sommaria e funzionale alla percepibilità delle ragioni poste a fondamento delle censure poi sviluppate nella parte motiva; i difensori sono invitati, per la redazione del fatto, salvo ipotesi eccezionali, a non superare le cinque pagine;

8) sintesi dei motivi (se ritenuta opportuna, prima di ciascun motivo): si invita a enunciare sinteticamente i motivi di impugnazione (in non più di alcune righe per ciascuno di essi e contrassegnandoli numericamente), mediante la specifica indicazione, per ciascun motivo, delle norme di legge che la parte ritenga siano state violate dal provvedimento impugnato e dei temi trattati

9) motivi: le parti censurate della sentenza appellata, anche con semplice richiamo, e modifiche (diversa ricostruzione) del fatto; le ragioni da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza causale per l'esito della lite;

10) l'esposizione delle argomentazioni a sostegno delle censure deve rispondere al criterio di specificità e di concentrazione dei motivi: i difensori sono invitati a contenere la redazione della parte motiva in un numero massimo di venti pagine (trenta per i casi più complessi), escluse quindi le premesse, l'indice, il fatto e le conclusioni, salva l'indicazione specifica del motivo che non consente di rispettare tale limite;

11) richiami di normativa e giurisprudenza: ove possibile, senza citazioni integrali, o in nota.

B) Si invita a evitare il semplice richiamo agli atti difensivi di primo grado.

C) Nella comparsa di risposta è preferibile che i motivi di contestazione seguano lo stesso ordine e suddivisione risultanti dall'atto introduttivo.

10) RACCOMANDAZIONI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DELLE ALTRE PARTI

Nella redazione degli atti delle altre parti si invita a inserire:

1) l'indicazione del n. di r.g. e dell'udienza;

2) nella iniziale intitolazione/denominazione dell'atto, l'eventuale appello incidentale;

3) gli stessi dati della parte rappresentata come previsti per l'appellante/ricorrente, con indicazione delle altre parti;

4) non è necessaria la rinnovata narrazione del fatto e del processo di primo grado, se non per esigenze particolari o a confutazione di argomenti avversari; si invita a seguire lo stesso ordine e suddivisione dell'atto introduttivo, con identica lunghezza massima; si segnala che è possibile riportare il fatto, così come descritto negli atti di primo grado, utilizzando la funzione del link ipertestuale;

5) elenco documenti in calce con numerazione progressiva e descrizione identica a quella degli allegati telematici; ove citati nell'atto, si invita a indicare il numero.

11) RACCOMANDAZIONI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI SUCCESSIVI E CONCLUSIVI

A) Nella redazione degli atti successivi e conclusivi si invita a inserire le conclusioni alla fine dell'atto, riportando nelle comparse conclusionali/memorie conclusive le identiche conclusioni precisate all'udienza di p.c., nello stesso ordine; si segnala la facoltà dei difensori di riportare le conclusioni attraverso l'utilizzo di un link ipertestuale.

B) Si invitano i difensori, salvo casi eccezionali da illustrare sinteticamente, a redigere le comparse conclusionali/memorie conclusive entro le venti pagine (trenta per i casi più complessi) di parte motiva, e le memorie di replica entro le dieci pagine (quindici per i casi più complessi) di parte motiva.

C) Qualora il difensore intenda riportare quanto già scritto in atti precedenti, lo si invita a utilizzare link ipertestuali o, in subordine, a evidenziare le parti riportate, come indicato sopra al punto 7 B), mantenendo l'ordine di trattazione originario.

12) RACCOMANDAZIONI PER LA REDAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

Nella redazione dei provvedimenti si invita, oltre a inserire quanto previsto all'art. 132 c.p.c. (per le sentenze), a:

1) utilizzare fogli A4 e caratteri di tipo corrente (ad es. Times New Roman, Courier, Arial o simili) e di dimensione di almeno 12 punti nel testo e 10 nelle note, con un'interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di almeno 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina);

2) numerare le pagine;

3) indicare nella parte iniziale della sentenza/ordinanza/decreto impugnata, la data del provvedimento impugnato e il Tribunale emittente;

4) iniziare con l'enunciazione sintetica della decisione di primo grado (domanda dell'attore, posizione del convenuto, esito);

5) indicare i motivi di gravame principale ed eventualmente incidentale seguendo ordine, numerazione e suddivisione proposti dalle parti, possibilmente con risposta contestuale sui medesimi, senza ripetere le argomentazioni delle parti; in alternativa, iniziare con i motivi eventualmente assorbenti, da indicare come tali;

6) enunciare i documenti come indicati e numerati dalle parti;

7) svolgere i richiami normativi e di giurisprudenza, ove possibile, senza citazioni estese; indicare specificamente i precedenti conformi dell'ufficio e la giurisprudenza di merito con citazione della fonte.

13) DEPOSITO TELEMATICO DI ATTI E DOCUMENTI DA PARTE DEI DIFENSORI DI PARTI COSTITUITE E COPIE CARTACEE INFORMALI

A) Il difensore può depositare atti e documenti autorizzati (memorie conclusive e repliche) esclusivamente con modalità telematiche. Successivamente al deposto telematico, tenuto conto delle attuali difficoltà del sistema a gestire telematicamente un procedimento collegiale, il difensore potrà depositare copie informali (una per il Presidente e una per il Consigliere relatore), ottenute dalla stampa della copia informatica (munita di "coccardina" attestante la firma digitale). Il deposito potrà essere effettuato nell'armadio ubicato lungo il corridoio attiguo alle aule d'udienza delle sezioni civili della Corte d'Appello, al primo piano di Palazzo Baciocchi.

B) Non sono ammessi depositi telematici di atti e documenti non previamente autorizzati. Il difensore dovrà infatti previamente esibirli alle controparti e alla Corte al fine di ottenere l'autorizzazione al deposito, che dovrà avvenire con modalità telematiche (i documenti o gli atti esibiti saranno acquisiti dal Corte).

C) È preferibile che il deposito della nota spese sia effettuato dal difensore con atto separato.

D) i Magistrati potranno altresì stampare atti e documenti depositati telematicamente utilizzando la stampante di rete e la dotazione di risme A4 fornite dall'U.R.C.O.F.E.R.-Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine Forense dell'Emilia-Romagna alle Cancellerie della Corte d'Appello.

14) TRATTAZIONE DELLE UDIENZE NELLE SEZIONI CIVILI

A) Per ciascuna udienza verrà fissato, anche attraverso l'utilizzo dello strumento previsto dall'art. 168 *bis* co. 5 c.p.c., un numero massimo di cause tale da consentire un'effettiva e decorosa trattazione, per ciascuna di esse, anche tenuto conto dell'esigenza di contenere il processo nei limiti della ragionevole durata.

B) Le udienze saranno organizzate per fasce orarie omogenee, suddivise per orari e per tipologie di attività processuali, come di seguito specificato.

Le prime udienze saranno trattate a partire dalle ore 9,30.

Le udienze di precisazione delle conclusioni saranno trattate a partire dalle ore 11.

Le udienze di discussione *ex* artt. 342 e 348 *bis* c.p.c. nonché quelle fissate *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. saranno trattate a ora fissa, a partire dalle ore 11,30.

C) Nella trattazione delle udienze si terrà conto, quanto alla fissazione delle udienze di precisazione delle conclusioni, dell'anzianità di ruolo, nonché dei criteri di priorità fissati dal Presidente della Corte d'Appello, per tutte le sezioni civili, con il proprio decreto allegato (n. 2), che deve intendersi parte integrante del presente Protocollo. I difensori faranno presente l'eventuale esistenza di criteri di priorità non rilevate dall'ufficio.

D) Magistratura e avvocatura concordano sulla necessità di giungere all'udienza con un'effettiva conoscenza della causa, in modo che sia assicurata l'immediata trattazione delle questioni rilevanti

per il giudizio e che siano privilegiati il principio dell'oralità del processo e la decisione in udienza delle questioni processuali e sostanziali sollevate dalle parti. Eguale conoscenza dovrà avere il sostituto processuale, anche per delega orale *ex* art. 14 n. 2 della legge n. 274/2012, che dovrà essere fornito dal difensore sostituito delle conoscenze e dei poteri necessari per un'effettiva trattazione della causa e di precise indicazioni sugli adempimenti da compiersi nel corso dell'udienza.

15) TRATTAZIONE DELLE UDIENZE NELLA SEZIONE LAVORO

A) Le udienze avanti la sezione lavoro saranno trattate secondo i criteri seguenti.

L'inizio dell'udienza è previsto per le ore 9,30, con la fissazione della trattazione ordinaria dei procedimenti per fasce orarie: 10-10,30-11-11,30.

I procedimenti con incarichi peritali vengono fissati tutti alle ore 9,30, con priorità rispetto a tutte le altre cause.

Le istanze di sospensione della esecutività/esecuzione della sentenza impugnata vengono fissate con inizio dalle ore 12.

In caso di assunzione di prove, i relativi procedimenti vengono fissati al termine delle altre udienze, generalmente con inizio alle ore 12,30, evitando ogni sovrapposizione, non avvalendosi – di norma – della facoltà di cui all'art. 350 co. 1 c.p.c. All'esito della prova si procede – come regola – alla discussione e decisione della causa, salvi casi particolarmente complessi.

B) I difensori sono invitati ad anticipare alla Cancelleria l'intendimento di procedere alla discussione. In mancanza di tale comunicazione, si presume che la discussione consisterà nella rimessione agli atti di causa. In ogni caso, la discussione orale deve evitare di essere meramente ripetitiva di quanto scritto nei rispettivi atti, ma deve essere finalizzata a illustrare sinteticamente i punti centrali delle proprie difese e/o a replicare sinteticamente alle difese della controparte.

C) In caso di appello incidentale, di regola è ammessa esclusivamente replica orale in udienza da parte dell'appellante principale, con la sola eccezione in presenza di controversie particolarmente complesse e articolate.

16) PUNTUALITÀ DELLE UDIENZE

A) Magistratura e avvocatura si impegnano al massimo rispetto dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun procedimento.

B) Qualora un avvocato abbia un'udienza fissata avanti a un'altra sezione della Corte d'Appello nello stesso giorno e ad un'ora precedente e non possa farsi sostituire, dovrà comunicare tempestivamente ai colleghi di controparte, al Presidente e al Consigliere relatore del procedimento chiamato successivamente la possibilità di un ritardo.

C) In caso di mancata presenza di uno dei difensori all'orario fissato per la trattazione della causa, gli altri difensori presenti si impegnano a prendere contatto telefonico con il difensore assente o con il suo studio, per informarsi dei motivi del ritardo e della sua possibile durata.
Nel caso in cui, anche a seguito del contatto telefonico, non sia possibile mettersi in contatto con il difensore assente, ovvero nel caso di mancato accordo fra tutti i difensori e il Presidente sulla trattazione differita d'orario, il verbale d'udienza potrà essere chiuso una volta decorso il termine di trenta minuti dall'orario fissato dell'udienza.

17) RINVII PER ASTENSIONE DEGLI AVVOCATI DALLE UDIENZE

A) Nel caso di astensione degli avvocati dalla partecipazione alle udienze civili per aderire ad astensioni proclamate e attuate nelle modalità prescritte dal codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, i rinvii delle udienze dovranno essere contenuti in un termine non superiore a sei mesi (ove possibile, nel caso di udienze fissate per la precisazione delle conclusioni), sia che il Presidente ritenga di rinviare l'udienza "in blocco" a una successiva udienza straordinaria sia che preferisca, invece, scaglionare il rinvio in più udienze successive.
B) Nel caso di rinvii per astensione di udienze fissate per la precisazione delle conclusioni, onde evitare rinvii eccessivamente lunghi dovuti a sovraccarico di ruoli o d'agende, il Presidente potrà disporre rinvio a udienza prossima per il medesimo incombente, accorciando in quella sede il termine *ex* art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale a non meno di quaranta giorni.
C) La previa comunicazione scritta tempestivamente inviata al giudice e alle controparti, ai sensi dell'art. 3 n. 1 lett. b) del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, dell'intenzione del difensore di astenersi dall'udienza dispensa lo stesso dal comparire in udienza per rendere la dichiarazione di astensione.
D) Nell'ipotesi in cui almeno un difensore dichiari di aderire all'astensione, il Presidente eviterà di assumere provvedimenti d'ufficio e si limiterà a rifissare l'udienza.

18) INTIMAZIONE DEI TESTIMONI

A) I difensori avranno cura di richiedere la citazione dei testimoni con congruo e ampio anticipo rispetto alla data d'udienza fissata per l'espletamento della prova.
B) L'intimazione del testimone dovrà indicare anche l'indirizzo per esteso (via, numero civico, città) dell'ufficio giudiziario presso il quale si svolgerà l'udienza, nonché l'esatta indicazione del giudizio rispetto al quale il teste dovrà rendere la dichiarazione.

C) Si invitano i difensori, al fine di ridurre il carico di lavoro degli ufficiali giudiziari, di utilizzare il servizio postale per l'intimazione dei testimoni, secondo le modalità previste dall'art. 250 co. 3 e 4 c.p.c.

D) La prova dell'avvenuta intimazione dovrà essere e depositata telematicamente a mezzo nota di deposito ed esibita in udienza.

19) ASSUNZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE

A) L'assunzione delle prove orali sarà preferibilmente concentrata in un'unica udienza.

B) I difensori avranno cura di preavvisare tempestivamente, per posta elettronica con comunicazione contestuale, il Presidente e il Consigliere relatore (al rispettivo indirizzo e-mail: nome.cognome@giustizia.it, inserendo il nome e il cognome del singolo magistrato) e le controparti ove siano in anticipo a conoscenza che taluno dei testi o delle parti non compariranno all'udienza fissata per la loro audizione.

20) CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

A) Ove richieda l'ammissione di c.t.u., il difensore formulerà una proposta di quesito.

B) In sede di conferimento dell'incarico, il c.t.u. verrà invitato dal giudice a corrispondere con i difensori e con i c.t.p. esclusivamente a mezzo PEC, fermo restando l'obbligo di deposito telematico della relazione finale e dei relativi allegati.

21) PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

A) All'udienza di precisazione delle conclusioni i difensori sono invitati a depositare in modalità cartacea un foglio, da allegare al verbale d'udienza, contenente le definitive conclusioni e istanze istruttorie precisate e la trascrizione dei capitoli di prova di cui si chiede l'ammissione, salve le integrazioni che si rendano necessarie a verbale alla luce delle conclusioni avversarie. Il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni consentirà una più celere redazione della sentenza, con riduzione dei tempi di deposito della stessa.

B) In caso di mancato deposito del foglio di conclusioni, i difensori potranno essere richiesti di riportare a verbale con esattezza e definitività le conclusioni e istanze istruttorie precisate, non ricorrendo all'espressione generica "come in atti" o simili.

C) Non è autorizzato il deposito di foglio di precisazione delle conclusioni in via telematica prima della celebrazione dell'udienza; il difensore, quindi, dovrà depositare il foglio in formato cartaceo ed eventualmente, previa autorizzazione della Corte, procedere al deposito telematico.

D) I difensori avranno cura di trasmettere al Presidente e al Consigliere relatore, che in tale sede ne facciano eventualmente espressa richiesta, gli atti e le conclusioni precisate, via e-mail all'indirizzo di posta elettronica di ciascun magistrato (usualmente, salvo omonimie, all'indirizzo: nome.cognome@giustizia.it, inserendo il nome e il cognome del singolo magistrato).

E) I magistrati si impegnano – salve esigenze specifiche da motivare espressamente, anche oralmente – a non disporre nei mesi di giugno e luglio l'abbreviamento, *ex* art. 190 co. 2 c.p.c., del termine per il deposito delle comparse conclusionali.

22) UDIENZE AI SENSI DEGLI ARTT. 281 *SEXIES* E 348 *BIS* C.P.C.

Fermi restando gli adempimenti di competenza del Presidente di sezione e dei Consiglieri previsti dall'allegata circolare del Presidente della Corte d'Appello in data 2 ottobre 2012 (n. 3), che comportano comunque un attento esame preliminare dei procedimenti di nuova iscrizione per verificare se essi siano suscettibili di immediata decisione (cfr. punti a, b e c della richiamata circolare), e fermi restando l'eventuale trattazione o il rinvio di cui ai punti d ed e della stessa circolare (evenienza che il numero di prime udienze attualmente non consente), per la trattazione delle cause suscettibili di definizione ai sensi degli artt. 281 *sexies* e 348 *bis* c.p.c. si provvederà di norma nel modo che segue:

- per la decisione a seguito di trattazione orale ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. si fisserà udienza *ad hoc* di mera prosecuzione della prima udienza, con termine per l'eventuale deposito di brevi note scritte, che pur non essendo previste espressamente dalla norma sono con essa compatibili e assolvono alla funzione di contenere la discussione orale, con la possibilità di fissare un maggior numero di discussioni;
- la discussione ai sensi degli artt. 348 *bis* e *ter* c.p.c. potrà avvenire anche alla prima udienza, salvo che una parte non richieda termine per note scritte: in tale caso il Presidente fisserà udienza *ad hoc* come indicato sopra, e altrettanto potrà in ogni caso fare d'ufficio nei casi ritenuti opportuni.

23) TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO (*EX* ART. 351 C.P.C., PROVVEDIMENTI DI URGENZA E, IN GENERE, DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE)

Il Presidente di sezione, nel fissare l'udienza, inviterà la parte resistente a depositare memoria difensiva e documenti entro un congruo termine antecedente l'udienza, che consenta alla controparte e al Consigliere relatore di conoscere compiutamente le difese.

24) UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI

A) I magistrati si impegnano, nei limiti dipendenti dalla dotazione *software* e *hardware*, nonché dell'assistenza, ad assumere i propri provvedimenti attraverso il sistema informatico, al fine di sviluppare e implementare il processo telematico.

B) Gli avvocati si impegnano a evitare accessi alla Cancelleria al solo fine di ottenere informazioni sullo stato dei fascicoli, nei quali siano costituiti, direttamente ottenibili attraverso la consultazione del fascicolo informatico, consultabile anche dal sito ministeriale www.pst.giustizia.it, se conosciuto il numero di r.g.

C) L'inserimento dei dati nei sistemi informatici sarà curato con la massima tempestività possibile dalle Cancellerie, al fine di rendere affidabile la consultazione dei registri informatici da parte degli avvocati e così limitare le necessità di accesso fisico alle Cancellerie.

25) SEGNALAZIONI DI CORTESIA DA PARTE DEI DIFENSORI

A) I difensori si impegnano a comunicare al Presidente e al Consigliere relatore tempestivamente, anche tramite e-mail (all'indirizzo: nome.cognome@giustizia.it, componendo l'indirizzo con il nome e il cognome del giudice), l'avvenuta definizione stragiudiziale delle cause o, comunque, ogni altro evento – non a conoscenza del giudice sulla base degli atti di causa (per esempio: richiesta congiunta di rinvio per trattative, necessità di interruzione del giudizio per decesso o perdita di capacità delle parti, adesione ad astensioni, ecc.) – in forza del quale dovrà essere disposto rinvio, allorquando l'udienza sia programmata per la discussione, di istanze o della causa, e ciò al fine di evitare dispersioni di tempo nella preparazione delle udienze, a beneficio delle altre attività giurisdizionali.

B) I difensori si impegnano ad allegare agli atti ovvero a consegnare al Presidente, al Consigliere relatore e agli altri difensori copia della dottrina e della giurisprudenza di merito citata negli scritti difensivi o nella discussione orale.

26) DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA GRAVIDANZA E DELLA MATERNITÀ, DELLA GENITORIALITÀ E IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ

A) Il Presidente, nel fissare le udienze, terrà adeguatamente conto di prevedibili impedimenti connessi allo stato di gravidanza delle donne avvocato e di segnalate necessità dei figli, soprattutto se riferite ai primi mesi di vita dei medesimi.

B) In ogni caso, sono riconosciute quali cause di legittimo impedimento alla partecipazione alle udienze da parte delle donne avvocato:

1) lo stato di gravidanza e la maternità durante i due mesi che precedono la data presunta del parto e i tre mesi dopo il parto, periodo corrispondente al congedo per maternità stabilito dalla legge, in

particolare dall'art. 16 del d.lgs. n. 151/2001, a prescindere dall'eventuale sussistenza di patologie connesse;

2) l'allattamento nei sei mesi successivi alla data del parto;

3) la presenza di gravi complicanze della gravidanza e/o di particolari patologie nel periodo anteriore a quello previsto dal citato art. 16 del d.lgs. n. 151/2001.

La paternità è riconosciuta quale legittimo impedimento alla partecipazione alle udienze durante i tre mesi successivi alla data del parto.

Trattandosi di una facoltà liberamente azionabile, la richiesta di rinvio per legittimo impedimento deve essere proposta dagli aventi diritto con apposita istanza rivolta al giudice cui la causa è assegnata, almeno venti giorni prima dell'udienza, recando in allegato, a seconda dei casi, il certificato medico indicante la data presunta del parto ovvero il certificato di nascita; nei casi imprevedibili e urgenti indicati sopra al punto 3, l'istanza potrà essere presentata anche nell'immediatezza dell'udienza, allegando dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del d.p.r. n. 445/2000, da integrare nel termine di due giorni lavorativi con certificazione medica.

L'istanza e il conseguente provvedimento del giudice dovranno essere comunicati anche agli altri difensori.

Il rinvio dovrà in ogni caso tenere conto degli eventuali interessi confliggenti indicati agli artt. 5 e 6 del codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati dalle udienze.

C) Nel periodo successivo ai tre mesi dopo la data del parto e sino al compimento dei primi tre anni di età, il Presidente – compatibilmente con le esigenze del ruolo, degli altri difensori e delle parti – dovrà tenere adeguatamente conto delle istanze di anticipazione o posticipazione dell'orario delle udienze presentate dalle madri e dai padri avvocati in considerazione della malattia ovvero di comprovate necessità dei figli.

D) Il Presidente e gli avvocati, nonché le Cancellerie, daranno la precedenza nello svolgimento nella trattazione delle cause ovvero delle attività di Cancelleria alle donne avvocato o tirocinanti che si trovino in stato di gravidanza o di puerperio, ovvero che adducano ragioni di urgenza legate all'assolvimento degli obblighi di cura della prole, sino al compimento del terzo anno di età della stessa.

E) Le disposizioni di cui alla precedente lettera d) si applicano anche a favore degli avvocati che, per disabilità o condizioni di salute particolari, abbiano eguali diritti di precedenza.

Allegati:

1) modulo per richiesta di copie da inviare per e-mail;

2) comunicazione circolare del Presidente della Corte d'Appello di Bologna ai Consigli dell'Ordine del Distretto, in data 22 settembre 2010;

3) comunicazione circolare del Presidente della Corte d'Appello di Bologna ai Consigli dell'Ordine del Distretto, in data 24 ottobre 2012;

4) guida per l'indicazione dei "codici oggetto" da indicare nelle note d'iscrizione a ruolo.

Bologna, 6 ottobre 2016

il Presidente della Corte d'Appello di Bologna, dott. Giuseppe Colonna

la Dirigente della Corte d'Appello di Bologna, dott. Marilena Cerati

il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli

il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara, avv. Piero Giubelli

il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena, avv. Roberto Roccari Riccioli

la Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena, avv. Daniela Dondi

il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma, avv. Ugo Salvini

la Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza, avv. Graziella Mingardi *

il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, avv. Mauro Cellarosi

il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, avv. Franco Mazza

il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, avv. Giovanna Ollà

* Il Protocollo viene sottoscritto da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza con espressa riserva per ciò che attiene alle *"parti del Protocollo che prevedono inviti rivolti agli avvocati a contenere gli atti in un numero massimo di pagine"*.

M_DG
Corte d'Appello di Bologna
03700600601
N. 1167
13 OTT 2015
UOR | CC | ADD
Funzione | Macroattività | Attività
Fascicolo | Protocollo

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

CANCELLERIA CIVILE

Richiesta copie atti giudiziari

R.G. _____

AVVOCATO _____

_____

DATA: _____ _____

RICHIEDE

	Atto giudiziario	Data	n° copie richieste
☐	Verbale udienza		
☐	Sentenza		
☐	Decreto		
☐	Ordinanza		
☐			
☐	_____		

TIPOLOGIA COPIE RICHIESTE

☐ FORMULA ESECUTIVA
☐ AUTENTICA
☐ SEMPLICE

☐ URGENTE
☐ NON URGENTE

SPAZIO RISERVATO ALLA CANCELLERIA

DIRITTI DI CANCELLERIA _____

COPIE RITIRATE DA: _____

DATA RITIRO: _____ ***FIRMA RITIRO:*** _____

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Bologna, 22 settembre 2010
prot.n. 8129 del 23/09/2010

Ai sig.ri Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati
di
BOLOGNA
FERRARA
FORLI'
MODENA
PARMA
PIACENZA
RAVENNA
REGGIO EMILIA
RIMINI

Il Presidente della Corte comunica che i Presidenti delle sezioni civili, all'esito di un incontro promosso dalla Presidenza, hanno concordemente dichiarato la propria disponibilità, in adesione a specifica richiesta del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, a che le cause civili di nuovo rito, assegnate a magistrati assenti ovvero prive del magistrato titolare in quanto tramutato ad altro Ufficio (e similia), siano chiamate all'udienza con priorità, senza rispettare l'ordine di anzianità del magistrato assente o tramutato.

Il nuovo ordine di chiamata della cause, ove già non seguito da taluna delle sezioni, avrà efficacia del prossimo mese di novembre, per consentirne la più ampia conoscenza.

A tale fine, i Consigli degli Ordini degli Avvocati in indirizzo sono pregati di diffondere fra i propri iscritti il presente comunicato.

Il Presidente della Corte
Giuliano Lucentini

ORDINE AVVOCATI
BOLOGNA
DATA ARRIVO 30 SET. 2010
PROT. N. 5326
DATA PROT. SET. 2010

ORDINE AVVOCATI BOLOGNA
24 OTT. 2012
PROT. N. 6027
DATA PROT. 24 OTT. 2012

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Bologna 24 ottobre 2012
Pol. 3037

Ai Sigg. Presidenti
Consiglio dell'Ordine Avvocato
Del distretto
LORO SEDI

Oggetto: nuova normativa in materia di impugnazione delle controversie civili introdotta dall'art. 14 d. lg. 22 giugno 2012 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 134.

Nel corso di riunione, indetta da questa presidenza, dei presidenti e dei consiglieri del settore civile, sono state proposte queste modalità operative, da questa Presidenza pienamente condivise:

a) esame preliminare delle cause da parte del presidente al momento della loro assegnazione al relatore, per escludere quelle che, ad un primo esame, fuoriescano con piena evidenza dalla previsione degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., fermo restando che se, alla prima udienza, il collegio sia di diverso avviso, si provvederà egualmente alla discussione, rinviando la causa, se del caso, ad altra udienza;

b) formazione, per le cause che invece appaiono ricadere nell'ambito di applicazione degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., di due fascicoletti ad opera della cancelleria, previamente avvertita dal presidente, fascicoletti che saranno consegnati, non appena scaduti i venti giorni di cui all'art. 166 c.p.c., al relatore ed al presidente, onde consentire loro di verificare le difese dell'appellato e, soprattutto, la presenza di eventuali appelli incidentali da valutare anch'essi ex art. 348 bis c.p.c.;

c) esame della causa da parte del relatore e del presidente per verificare se sia ipotizzabile l'applicazione degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.;

d) in caso affermativo, verifica ad opera del presidente se il numero e "la qualità" delle cause chiamate alla prima udienza, come fissata dall'appellante, consenta adeguata discussione o se, viceversa, sia necessario un rinvio della prima udienza per poter adeguatamente discutere della questione;

e) nella seconda ipotesi, rinvio officioso ad altra data della prima udienza, prima della sua celebrazione, con espresso riferimento alla possibilità di definizione della causa ex art. 342 c.p.c. ovvero ex art. 348 bis c.p.c., e comunicazione del relativo provvedimento alle parti costituite; qualora invece l'appellato non sia ancora costituito, l'eventuale rinvio sarà disposto alla prima udienza;

f) discussione orale, all'udienza fissata, in merito alle questioni suindicate, senza concessione ai difensori di termine per il deposito di memorie scritte, con immediata pronuncia, se del caso e se possibile, della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., ovvero dell'ordinanza.

Ove sia necessario differire la prima udienza per eccedenza delle cause, sarà da verificare se queste possano essere rinviate alle giornate di martedì o venerdì, nella quali già si tiene udienza, ovvero se sia necessario fissare udienza in altro giorno.

*****

Quanto alla sezione lavoro, il presidente ff. della sezione ed i relativi consiglieri, hanno condivisibilmente proposto la seguente (ed unica, stante la specialità del rito, che rende possibile la decisione della causa già nella prima udienza) modalità operativa: il presidente, ricevuto il ricorso per l'emissione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, con nomina del relatore, esaminerà il fascicolo, fissando, per le cause che parrebbero ricadere nell'ambito di applicazione degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., l'udienza più adeguata, tenuto conto del complessivo carico di lavoro della sezione stessa. Quanto al resto, possono ripetersi le considerazioni espresse a proposito delle sezioni civili ordinarie.

Si richiede alle SS.LL. di dare alla presente comunicazione la massima diffusione.

Il Presidente della Corte
Giuliano Lucentini

Codice Oggetto	DESCRIZIONE MATERIA	DESCRIZIONE OGGETTO	Materia (come indicata in tabelle)	Sezione Corte	Note
010001	Procedimento di ing. ante causam	Procedimento di ingiunzione ante causam	non di competenza		
010002	Procedimento di ingiunzione ante causam (intermed. finanziaria, bancari	Procedimento di ingiunzione Ante Causam (intermediazione finanziaria, bancari e credi	non di competenza		
011001	Procedimenti cautelari ante causam (Sequestro)	Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.	non di competenza		
011002	Procedimenti cautelari ante causam (Sequestro)	Sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.	non di competenza		
011003	Procedimenti cautelari ante causam (Sequestro)	Sequestro (liberatorio) ex art. 687 c.p.c.	non di competenza		
011011	Procedimenti cautelari ante causam (Sequestro)	Sequestro da norme speciali (Legge Autore: L. n. 633/1941 - Legge Invenzioni: R.	non di competenza		
012001	Procedimenti cautelari ante causam (Istr. Preventiva)	Prova testimoniale e/o Accertamento tecnico preventivo	non di competenza		
012011	Procedimenti cautelari ante causam (Istr. Preventiva)	Ispezione preventiva	non di competenza		
012021	Procedimenti cautelari ante causam (Istr. Preventiva)	Descrizione (Art 161 L633/1941- Artt. 81,82 RD1127/1939- Art 61,62 RD929/1942)	non di competenza		
013001	Procedimenti cautelari ante causam (Inibitoria)	Inibitoria (art. 63 R.D. n. 929/1942 art. 83 R.D. n. 1127/1939 - L n. 52/1996,	non di competenza		
014001	Procedimenti cautelari davanti alla Corte di Appello	Istanza sospensione dell'esecuzione ex art. 373 c.p.c.	non di competenza		
014002	Procedimenti cautelari davanti alla Corte di Appello	Provvedimenti cautelari in materia di tutela della concorrenza e del mercato	non di competenza		
014100	Procedimenti cautelari davanti alla Corte di Appello	Reclamo alla Corte di Appello avverso Procedimenti Cautelari	non di competenza		
015001	Procedimenti cautelari ante causam (Azioni a tutela della prop. e az. res	Denuncia di nuova opera o di danno temuto (art. 688 c.p.c.)	non di competenza		
015011	Procedimenti cautelari ante causam (Azioni a tutela della prop. e az. res	Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c	non di competenza		
016001	Famiglia - Provvedimenti materia mantenimento (Famiglia)	Mantenimento figli naturali o legittimi (istanza ex art. 148 c.c.)	non di competenza		
016011	Famiglia - Provvedimenti materia mantenimento (Famiglia)	Assegno provvisorio per alimenti (art. 446 c.c.)	non di competenza		
019999	Procedimenti cautelari in genere (Altri)	Altri procedimenti cautelari	non di competenza		
020001	Procedimenti possessori	Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 - 1169 c.c.)	non di competenza		
020011	Procedimenti possessori	Azione di manutenzione nel possesso (artt. 703 c.p.c. e 1170 c.c.)	non di competenza		
030001	Procedimento per convalida di sfratto	Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (uso abitativo)	non di competenza		
030002	Procedimento per convalida di sfratto	Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (uso diverso)	non di competenza		
030011	Procedimento per convalida di sfratto	Intimazione di sfratto per morosita` (uso abitativo)	non di competenza		
030012	Procedimento per convalida di sfratto	Intimazione di sfratto per morosita` (Art.658 C.P.C.)- uso diverso	non di competenza		
030021	Procedimento per convalida di sfratto	Intimazione di licenza o di sfratto per cessaz. del rapp. di locazione d'opera	non di competenza		
050001	Ingiunzioni A.C.dir. soc/ind,di intermed. finan.,banc. e credit.(Ingiunzione	Procedimento di ingiunzione ante causam	non di competenza		
051001	Cautelari A.C. di dir. soc.,di intermed. finan.,banc. e credit.(Sequestro)	Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.	non di competenza		
051002	Cautelari A.C. di dir. soc.,di intermed. finan.,banc. e credit.(Sequestro)	Sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.	non di competenza		
051003	Cautelari A.C. di dir. soc.,di intermed. finan.,banc. e credit.(Sequestro)	Sequestro (liberatorio) ex art. 687 c.p.c.	non di competenza		
052001	Cautelari A.C. soc/ind,di intermed. finan.,banc. e credit.(Istr.Preventiva)	Prova testimoniale e/o Accertamento tecnico preventivo	non di competenza		
052011	Cautelari A.C. soc/ind,di intermed. finan.,banc. e credit.(Istr.Preventiva)	Ispezione preventiva	non di competenza		
053001	Cautelari A.C. soc/ind,di intermed. finan.,banc. e credit.(Inibitoria)	Inibitoria(art.63R.D.n.929/1942,art.83R.D.n.1127/1939,L n.52/1996,D.lgs30/2005)	non di competenza		
055011	Cautelari A.C. soc/ind,di intermed. finan.,banc. e credit.(Azio. Residuali)	Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c	non di competenza		
059999	Cautelari A.C. soc/ind,di intermed. finan.,banc. e credit.(Altro)	Altri procedimenti cautelari in materia di diritto societario ecc.	non di competenza		
100001	Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)	Opposizione a precetto (art. 615, i° comma c.p.c.)	opposizioni all'esecuzione	prima	
100011	Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)	Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2° comma c.p.c.) mobiliare	opposizioni all'esecuzione	prima	
100012	Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)	Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2° comma c.p.c.) immobiliare	opposizioni all'esecuzione	prima	
100019	Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)	Opposizione all'esecuzione mob. e immob. riassunta davanti al Giudice di Pace	opposizioni all'esecuzione	prima	
100021	Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)	Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare	opposizioni all'esecuzione	prima	
100022	Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)	Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare	opposizioni all'esecuzione	prima	
100031	Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)	Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) mobiliare	opposizioni all'esecuzione	prima	
100032	Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)	Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) immobiliare	opposizioni all'esecuzione	prima	
100039	Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)	Opposizione del terzo all'esecuzione mob. e immob. davanti al Giudice di Pace	non di competenza	non di competenza	
100041	Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)	Accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c.	opposizioni all'esecuzione	prima	
101001	Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc)	Querela di falso	querela di falso	prima	se proposta in via principale
101002	Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc)	Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c.		variabile	la sezione si determina come i reclami cautelari; I rinvii dalla cassazione ad altra sezione (alla seconda dalla prima; alla terza dalla seconda; alla prima dalla terza)
101003	Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc)	Opposizione di terzo ex artt. 404 e ss. c.p.c.		variabile	è competente la sezione che ha emesso la sentenza opposta
101011	Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc)	Rogatorie civili	non di competenza		
101012	Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc)	Prova Delegata	non di competenza		
102001	Altri istituti e leggi speciali (Tutela dei diritti)	Azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.	azione surrogatoria	terza	
102002	Altri istituti e leggi speciali (Tutela dei diritti)	Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.	azione revocatoria	terza	
102011	Altri istituti e leggi speciali (Tutela dei diritti)	Privilegio		terza	
103001	Altri istituti e leggi speciali (Diritto navigazione)	Questioni di diritto della navigazione (esclusi i contratti di trasporto)	diritto della navigazione	terza	
104001	Altri istituti e leggi speciali di competenza della CdA, del TRAP	Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche	non di competenza	non di competenza	
105001	Altri istituti e leggi speciali di competenza della CdA Roma - Usi civici	Usi civici	non di competenza	non di competenza	
106001	Altri istituti e leggi speciali di competenza di CdA primo grado	Opposizione alla esecutorieta dei lodi arbitrali stranieri (art. 840 c.p.c.)	lodi arbitrali	prima	
106002	Altri istituti e leggi speciali di competenza di CdA primo grado	Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)	lodi arbitrali	prima	
106003	Altri istituti e leggi speciali di competenza di CdA primo grado	Espropriazione	espropriazioni	prima	
106004	Altri istituti e leggi speciali di competenza di CdA primo grado	Azione di nullita` e risarcimento in materia di tutela della concorrenza/mercato	antitrust	terza/impresa	
106005	Altri istituti e leggi speciali di competenza di CdA primo grado	Opposizione avverso il decreto di esecutivita sentenze in materia civile e comm.		prima	
106502	Altri istituti e leggi speciali di competenza di CdA primo grado	Accertamento requisiti sentenze straniere in materia diversa da quella matrimon.		prima	
108001	Istituti di competenza esclusiva del giudice di pace	Istanza di conciliazione	non di competenza	non di competenza	
109999	Altri istituti e leggi speciali in genere	Altri istituti e leggi speciali		sezione da verificare	il codice indicato è spesso errato
110001	Stato della persona e diritti della personalita	Interdizione (COLLEGIO)	persone	prima	
110002	Stato della persona e diritti della personalita	Inabilitazione (COLLEGIO)	persone	prima	
110011	Stato della persona e diritti della personalita	Diritti della personalita (anche della persona giuridica) (es.: identita persona	persone	prima	controllare correttezza codice oggetto
110021	Stato della persona e diritti della personalita	Diritti di elettorato attivo e passivo	elettorato	prima	
110022	Stato della persona e diritti della personalita	Diritti della cittadinanza	persone	prima	
110031	Stato della persona e diritti della personalita	Diritti relativi al trattamento dei dati personali (artt. 13 e 29 L675/1996)	persone	prima	
110999	Stato della persona e diritti della personalita	Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalita	stranieri / immigrazione	prima o seconda	se una parte è il Ministero dell'Interno - Commmissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino - sez. di Bologna la causa è della seconda sezione (protezione internazionale), altrimenti della prima o della sezione minorenni (n.b. questo codice viene uilizzato anche per ricongiungimento familiare art 30 vecchio codice 400203 VG non più valido da ottobre 2011)
111001	Famiglia	Separazione consensuale	non di competenza	non di competenza	
111002	Famiglia	Separazione giudiziale	famiglia	prima	
111011	Famiglia	Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili	famiglia	prima	

Codice Oggetto	DESCRIZIONE MATERIA	DESCRIZIONE OGGETTO	Materia (come indicata in tabelle)	Sezione Corte	Note
111012	Famiglia	Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili	famiglia	prima	
111021	Famiglia	Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio	non di competenza	non di competenza	
111022	Famiglia	Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio	famiglia	prima	
111101	Famiglia	Filiazione legittima	famiglia	prima	
111102	Famiglia	Filiazione naturale	famiglia	prima	
111103	Famiglia	Dich. Giudiziale di paternita/maternita naturale di persona maggiorenne - merito	famiglia	prima	
111201	Famiglia	Matrimonio (promessa di matrimonio ex artt. 79-81 c.c. - opposizione al matrim.)	famiglia	prima	
111211	Famiglia	Regime Patrimoniale: della famiglia ex artt. 159 e ss. c.c.	famiglia	prima	
111212	Famiglia	Regime Patrimoniale della famiglia di fatto	famiglia	prima	
111301	Famiglia	Alimenti	persone	prima	
111401	Famiglia	Mutamento di sesso	persone	prima	
111501	Famiglia	Esecutorieta sentenza Sacra Rota nullita di matrimonio (L. 121/85)	riconoscimento sentenze straniere	prima	
111502	Famiglia	Accertamento dei requisiti sentenza straniera di divorzio (art. 67 L. 218/95)	famiglia	prima	
111999	Famiglia	Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt		prima	controllare correttezza codice oggetto
112001	Cause in materia minorile	Interdizione di minori		minorenni	le impugnazioni contro provvedimenti del Tribunale per i minorenni sono di competenza della corrispondente sezione della Corte; dal 2013 (con riferimento al primo grado) questi oggetti sono di competenza del Tribunale ordinario e quindi in Corte della prima sezione
112002	Cause in materia minorile	Inabilitazione di minori		minorenni	
112102	Cause in materia minorile	Riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.)		minorenni/prima	
112103	Cause in materia minorile	Dich. Giudiziale di paternita/maternita naturale di minorenne - merito (269cpc)		minorenni/prima	
112202	Cause in materia minorile	Disconoscimento di figlio naturale (art. 250, 233, 244 c.c.)		minorenni/prima	
120001	Successioni	Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima	successioni	prima	
120011	Successioni	Divisione di beni caduti in successione	divisioni	prima	
129999	Successioni	Altri istituti relativi alle successioni	successioni	prima	
130001	Diritti reali - possesso - trascrizioni	Proprieta	diritti reali	prima	controllare correttezza codice oggetto, perché spesso utilizzato impropriamente per la compravendita (in tal caso fare riferimento ai codici 140011 e 140012)
130011	Diritti reali - possesso - trascrizioni	Superficie	diritti reali	prima	
130021	Diritti reali - possesso - trascrizioni	Enfiteusi	diritti reali	prima	
130031	Diritti reali - possesso - trascrizioni	Usufrutto	diritti reali	prima	
130032	Diritti reali - possesso - trascrizioni	Abitazione Uso	diritti reali	prima	
130041	Diritti reali - possesso - trascrizioni	Servitu	diritti reali	prima	
130051	Diritti reali - possesso - trascrizioni	Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.	comunione / condominio	prima	
130052	Diritti reali - possesso - trascrizioni	tabelle millesimali	condominio	prima	
130099	Diritti reali - possesso - trascrizioni	altri rapporti condominiali	condominio	prima	
130111	Diritti reali - possesso - trascrizioni	Apposizione di termini	non di competenza	non di competenza	
130121	Diritti reali - possesso - trascrizioni	Controversia in materia di immissioni	immissioni ex art 844 cc	seconda	
130131	Diritti reali - possesso - trascrizioni	Osservanza distanze riguardo alberi/siepi	non di competenza	non di competenza	
131001	Diritti reali - possesso - trascrizioni (Possesso/Divisione)	Diritti ed obblighi del possessore non riconducibili alle azioni di reintegraz.	possesso	prima	
131002	Diritti reali - possesso - trascrizioni (Possesso/Divisione)	Usucapione - 1159	usucapione	prima	
131003	Diritti reali - possesso - trascrizioni (Possesso/Divisione)	Usucapione - 1159 bis	usucapione	prima	
131011	Diritti reali - possesso - trascrizioni (Possesso/Divisione)	Divisione di beni non caduti in successione	divisioni	prima	
132001	Diritti reali - possesso - trascrizioni (Tutela diritti)	Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicita di beni immobili e mobili		variabile	trascrizione: prima sezione
139999	Diritti reali - possesso - trascrizioni (Altro)	Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni		prima	controllare correttezza codice oggetto
140001	Contratti e obbligazioni varie	Cessione dei crediti	cessione di credito	seconda o terza	seconda sezione esclusa cessione di credito in riferimento a contratto di factoring
140002	Contratti e obbligazioni varie	Arbitraggio - Perizia contrattuale		seconda o terza	non indicata in tabella; proposta di modifica tabellare: a seconda del contratto di riferimento (ad es. terza se il contratto di riferimento è appalto o compravendita immobiliare; seconda se compravendita mobiliare)
140011	Contratti e obbligazioni varie	Vendita di cose immobili	compravendita immobiliare	terza	n.b. alla terza sono assegnati anche i contratti preliminari su cose mobili e immobili; suggerita proposta di modifica tabellare
140012	Contratti e obbligazioni varie	Vendita di cose mobili	comprevendita mobiliare	seconda	
140021	Contratti e obbligazioni varie	Appalto di opere pubbliche	appalti pubblici	terza	
140022	Contratti e obbligazioni varie	Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)	appalti (privati)	terza	
140031	Contratti e obbligazioni varie	Somministrazione	somministrazione	seconda	
140032	Contratti e obbligazioni varie	Locazione di beni mobili	locazione	seconda	
140033	Contratti e obbligazioni varie	Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..)	spedizione	seconda	
140034	Contratti e obbligazioni varie	Mandato	mandato	prima	controllare correttezza codice oggetto
140035	Contratti e obbligazioni varie	Agenzia	agenzia	prima	
140036	Contratti e obbligazioni varie	Mediazione	mediazione	prima	
140037	Contratti e obbligazioni varie	Deposito	deposito	seconda	
140038	Contratti e obbligazioni varie	Mutuo	mutuo	prima o terza	prima sezione escluso mutuo bancario
140039	Contratti e obbligazioni varie	Transazione	transazione	prima	
140041	Contratti e obbligazioni varie	Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)	contratti bancari	terza	
140051	Contratti e obbligazioni varie	Assicurazione contro i danni	assicurazione	seconda	
140052	Contratti e obbligazioni varie	Assicurazione sulla vita	assicurazione	seconda	
140061	Contratti e obbligazioni varie	Fideiussione - Polizza fideiussoria	fideiussione	terza	
140101	Contratti e obbligazioni varie	Promessa di pagamento - Ricognizione di debito		da verificare	non indicati in tabella; attenzione codice usato impropriamente per contratti bancari o intermedi
140102	Contratti e obbligazioni varie	Titoli di credito	titoli di credito	terza	
140111	Contratti e obbligazioni varie	Indebito soggettivo - Indebito oggettivo	pagamento dell'indebito	prima	controllare correttezza codice oggetto; se erroneamente utilizzato per contratti bancari o intermediazione mobiliare la competenza è della terza sezione
140112	Contratti e obbligazioni varie	Arricchimento senza causa	arricchimento senza causa	prima	controllare correttezza codice oggetto; se erroneamente utilizzato per contratti bancari o intermediazione mobiliare la competenza è della terza sezione
140999	Contratti e obbligazioni varie	Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie		variabile	controllare correttezza codice oggetto
141001	Contratti e obbligazioni varie (Contr. libro II)	Donazione	donazione	prima	
142001	Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera)	Prestazione d'opera intellettuale	contratto d'opera	seconda	
142002	Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera)	Responsabilita professionale	responsabilità professionale	seconda	
142999	Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera)	Altri contratti d'opera	contratto d'opera	seconda	controllare correttezza codice oggetto
143101	Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)	Cessione di azienda	cessione di azienda	terza	
143102	Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)	Concessione di vendita		seconda?	mancano indicazioni specifiche in tabella
143103	Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)	Distribuzione		seconda?	mancano indicazioni specifiche in tabella
143104	Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)	Licenza d'uso		terza?	mancano indicazioni specifiche in tabella

Codice Oggetto	DESCRIZIONE MATERIA	DESCRIZIONE OGGETTO	Materia (come indicata in tabelle)	Sezione Corte	Note
143105	Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)	Noleggio	noleggio	seconda o terza	terza se inerente al diritto della navigazione
143106	Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)	Subfornitura		seconda o terza?	mancano indicazioni specifiche in tabella
143111	Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)	Factoring	factoring	terza	
143112	Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)	Franchising	franchising	terza	
143121	Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)	Leasing	leasing	terza	
143131	Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)	Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa	sim	terza	
143999	Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)	Altri contratti atipici	contratti atipici o innominati	prima	controllare correttezza codice oggetto
144001	Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitativo	locazione	seconda	
144002	Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso diverso	locazione	seconda	
144011	Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	Recesso dal contratto del Conduttore uso abitativo	locazione	seconda	
144012	Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	Recesso dal contratto del Conduttore uso diverso	locazione	seconda	
144021	Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo	locazione	seconda	
144022	Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso	locazione	seconda	
144031	Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	Cause relative alla validita o efficacia del contratto o di singole clausole	locazione	seconda	
144032	Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	Pagamento del corrispettivo - Indennita di avviamento - Ripetizione di indebito	locazione	seconda	
144033	Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	Diritto di prelazione - diritto di riscatto del conduttore (L 392/1978 431/1998)	locazione	seconda	
144101	Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	Affitto di azienda	affitto azienda	seconda	
144201	Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	Opposizione al decreto di graduazione dello sfratto ex art. 6, L. n. 431/1998	non di competenza	non di competenza	
144301	Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	Comodato di immobile urbano	comodato	seconda	
144401	Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	Occupazione senza titolo di immobile		prima o seconda	mancano indicazioni specifiche in tabella; proposta di modifica tabellare con assegnazione alla seconda sezione
144999	Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	Altri istituti del diritto delle locazioni	locazione	seconda	
145001	Responsabilita extracontrattuale	solo danni a cose	resp extracontrattuale	seconda	
145002	Responsabilita extracontrattuale	lesione personale	resp extracontrattuale	seconda	
145003	Responsabilita extracontrattuale	Morte	resp extracontrattuale	seconda	
145009	Responsabilita extracontrattuale	Azioni di competenza del Giudice di Pace	non di competenza	non di competenza	
145011	Responsabilita extracontrattuale	Responsabilita dei genitori, dei tutori e dei maestri (art. 2048 c.c.)	resp extracontrattuale	seconda	
145012	Responsabilita extracontrattuale	Responsabilita per l'esercizio di attivita pericolose (art. 2050 c.c.)	resp extracontrattuale	seconda	
145013	Responsabilita extracontrattuale	Responsabilita` ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.	resp extracontrattuale	seconda	
145014	Responsabilita extracontrattuale	Rovina di edificio (art. 2053c.c.)	resp extracontrattuale	seconda	
145021	Responsabilita extracontrattuale	Responsabilita del produttore	resp extracontrattuale	seconda	
145111	Responsabilita extracontrattuale	Responsabilita civile dei magistrati (cause di cui alla legge n. 117/1988)		seconda	
145999	Responsabilita extracontrattuale	Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat	resp extracontrattuale	seconda	controllare correttezza codice oggetto
146041	Contratti Bancari	Contratti bancari(deposito bancario, etc) cui non si applica il DL 5/2003	contratti bancari	terza	tutta la materia bancaria è di competenza della terza sezione -il ministero non ha adeguato i
146231	Contratti Bancari	Intermediazione mobiliare(fondi di invest.,etc) cui si applica il DL 5/2003		terza	codici oggetto dopo l'abrogazione del rito societario (dlvo 5/2003)- controllare
146232	Contratti Bancari	Credito per le opere pubbliche (lett. f art. 1 d.l.vo n. 5/2003)		terza	codice oggetto
146239	Contratti Bancari	Altri contratti bancari e controversie di cui alla lett. e) art 1 DL 5/2003		terza	
146331	Contratti Bancari	Pagamento di somma di danaro o consegna di cosa mobile in materia di controversi		terza	
150001	Persone giuridiche e diritto societario (Persone giuridiche)	Associazione - Comitato	persone (giuridiche)	prima	mancano indicazioni specifiche in tabella
150002	Persone giuridiche e diritto societario (Persone giuridiche)	Associazione in partecipazione	persone (giuridiche)	prima	mancano indicazioni specifiche in tabella
150003	Persone giuridiche e diritto societario (Persone giuridiche)	Consorzio	persone (giuridiche)	prima	mancano indicazioni specifiche in tabella
150004	Persone giuridiche e diritto societario (Persone giuridiche)	Fondazione	persone (giuridiche)	prima	mancano indicazioni specifiche in tabella
150999	Persone giuridiche e diritto societario (Persone giuridiche)	Altri istituti relativi alle persone giuridiche	persone (giuridiche)	prima	
151110	Diritto societario - procedimenti ante d.l.vo n. 5/2003	Cause di responsabilita contro gli organi amministrativi e di controllo, etc.	società	terza/impresa	
151111	Diritto societario - procedimenti ante d.l.vo n. 5/2003	Cause di responsabilita proposte dalla L.CA. in societa fiduciarie e revisione	società	terza/impresa	
151112	Diritto societario - procedimenti ante d.l.vo n. 5/2003	Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del CdA	società	terza/impresa	
151120	Diritto societario - procedimenti ante d.l.vo n. 5/2003	Rapporti sociali e cessione di partecipazione nelle societa di fatto, di persone	società	terza/impresa	
151121	Diritto societario - procedimenti ante d.l.vo n. 5/2003	Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali etc.	società	terza/impresa	
151122	Diritto societario - procedimenti ante d.l.vo n. 5/2003	Cause in materia di patti parasociali	società	terza/impresa	
151123	Diritto societario - procedimenti ante d.l.vo n. 5/2003	Cause in materia di offerte pubbliche etc.	società	terza/impresa	
151130	Diritto societario - procedimenti ante d.l.vo n. 5/2003	Opposizione dei creditori alla fusione delle societa (art. 2503 c.c.)	società	terza/impresa	
151999	Diritto societario - procedimenti ante d.l.vo n. 5/2003	Altri istituti di diritto societario	società	terza/impresa	
152110	Dir. soc / indus - proc. post d.l.vo n. 5/2003 cui non si applica il nuovo rit	Cause di respons vs gli organi amministrat,etc post d.l.vo 5/2003(VECCHIO RITO)	società	terza/impresa	
152112	Dir. soc / indus - proc. post d.l.vo n. 5/2003 cui non si applica il nuovo rit	Impugn delle deliber. dell'assem. e del CdA,etc.post d.l.vo5/2003(VECCHIO RITO)	società	terza/impresa	
152999	Dir. soc / indus - proc. post d.l.vo n. 5/2003 cui non si applica il nuovo rit	Altri istituti di diritto societario non soggetti al d.l.vo n. 5/2003	società	terza/impresa	
153110	Diritto soc / ind - procedimenti soggetti al rito ordinario ex d.l.vo n. 5/200	Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquid	società	terza/impresa	
153112	Diritto soc / ind - procedimenti soggetti al rito ordinario ex d.l.vo n. 5/200	Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del c.d.a. delle società, dell	società	terza/impresa	
153120	Diritto soc / ind - procedimenti soggetti al rito ordinario ex d.l.vo n. 5/200	Cause in materia di rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le socie	società	terza/impresa	
153121	Diritto soc / ind - procedimenti soggetti al rito ordinario ex d.l.vo n. 5/200	Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali e di negozi o diritt	società	terza/impresa	
153122	Diritto soc / ind - procedimenti soggetti al rito ordinario ex d.l.vo n. 5/200	Cause in materia di patti parasociali	società	terza/impresa	NB Tutta la materia societaria ed industriale è di competenza della terza sezione. Le
153123	Diritto soc / ind - procedimenti soggetti al rito ordinario ex d.l.vo n. 5/200	Cause in materia di offerte pubbliche di acquisto, di scambio e di vendita (O.P.	società	terza/impresa	impugnazioni contro provvedimenti del Tribunale di Bologna sezione specializzata in materia di
153999	Diritto soc / ind - procedimenti soggetti al rito ordinario ex d.l.vo n. 5/200	Altri istituti di diritto societario soggetti al DL 5/2003	società	terza/impresa	impresa (vecchia dizione sezione specializzata per la proprietà industriale) vanno assegnati
154112	Diritto soc / indus - procedimenti soggetti al rito sommario ex d.l.vo n. 5/2	Pagamamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in cause di impugnaz	società	terza/impresa	alla corrispondente sezione specializzata della Corte. Il Ministero non
154120	Diritto soc / indus - procedimenti soggetti al rito sommario ex d.l.vo n. 5/2	Pagamamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in materia di rappor	società	terza/impresa	ha adeguato i codici oggetto dopo l'abolizione del rito societario (dlvo 5/2003) e l'istituzione del
154121	Diritto soc / indus - procedimenti soggetti al rito sommario ex d.l.vo n. 5/2	Pagamamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in cause in materia	società	terza/impresa	tribunale dell'impresa -vengono fornite
154122	Diritto soc / indus - procedimenti soggetti al rito sommario ex d.l.vo n. 5/2	Pagamamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in cause in materia	società	terza/impresa	indicazioni per tutti i codici oggetto, anche quelli non più validi-
154123	Diritto soc / indus - procedimenti soggetti al rito sommario ex d.l.vo n. 5/2	Pagamamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in cause in materia	società	terza/impresa	
154999	Diritto soc / indus - procedimenti soggetti al rito sommario ex d.l.vo n. 5/2	Pagamamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in cause residuali i	società	terza/impresa	
170001	Diritto industriale ante D.Lgs. n.5/2003	Brevetto (invenzione e modello) - Marchio: Nullita - Decadenza	industriale	impresa	
170002	Diritto industriale ante D.Lgs. n.5/2003	Brevetto di invenzione	industriale	impresa	
170003	Diritto industriale ante D.Lgs. n.5/2003	Brevetto di modello di utilità	industriale	impresa	
170004	Diritto industriale ante D.Lgs. n.5/2003	Marchio	industriale	impresa	
170009	Diritto industriale ante D.Lgs. n.5/2003	Brevetto (invenzione e modello) - Marchio: Altre ipotesi	industriale	impresa	
170011	Diritto industriale ante D.Lgs. n.5/2003	Concorrenza sleale	industriale	impresa	
170013	Diritto industriale ante D.Lgs. n.5/2003	Concorrenza sleale interferente	industriale	impresa	
170014	Diritto industriale ante D.Lgs. n.5/2003	Marchi di fatto	industriale	impresa	
170015	Diritto industriale ante D.Lgs. n.5/2003	Nome a dominio	industriale	impresa	
170021	Diritto industriale ante D.Lgs. n.5/2003	Diritto di autore	industriale	impresa	
170031	Diritto industriale ante D.Lgs. n.5/2003	Ditta - Insegna - Denominazione sociale - Ragione sociale	industriale	impresa	

Codice Oggetto	DESCRIZIONE MATERIA	DESCRIZIONE OGGETTO	Materia (come indicata in tabelle)	Sezione Corte	Note
170041	Diritto industriale ante D.Lgs. n.5/2003	Antitrust afferente diritti di proprietà industriale	industriale	impresa	
170042	Diritto industriale ante D.Lgs. n.5/2003	Antitrust	industriale	impresa	
170999	Diritto industriale ante D.Lgs. n.5/2003	Altri istituti di diritto industriale	industriale	impresa	
171001	Fallimento e procedure concorsuali	Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18)	fallimento	terza	
171002	Fallimento e procedure concorsuali	Opposizione all'accertamento dello stato di insolvenza	fallimento	terza	
171101	Fallimento e procedure concorsuali	azione di inefficacia ex art. 44	fallimento	terza	
171102	Fallimento e procedure concorsuali	azione di inefficacia ex art. 64	fallimento	terza	
171103	Fallimento e procedure concorsuali	azione ex artt. 72 e ss.	fallimento	terza	
171104	Fallimento e procedure concorsuali	azione di inefficacia ex art. 167	fallimento	terza	
171105	Fallimento e procedure concorsuali	Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)	fallimento	terza	
171201	Fallimento e procedure concorsuali	Opposizione allo stato passivo (art. 98)	fallimento	terza	
171202	Fallimento e procedure concorsuali	Impugnazione dei crediti ammessi (art. 100)	fallimento	terza	
171203	Fallimento e procedure concorsuali	Insinuazione tardiva di credito (art. 101 R.D.)	fallimento	terza	
171204	Fallimento e procedure concorsuali	Istanza di revocazione contro crediti ammessi (art. 102)	fallimento	terza	
171205	Fallimento e procedure concorsuali	Domande di rivendicazione,, restituzione e separazione di cose mobili (art. 103)	fallimento	terza	
171301	Fallimento e procedure concorsuali	Contestazione avverso il rendiconto del curatore (art. 116)	fallimento	terza	
171311	Fallimento e procedure concorsuali	Cause di omologazione di concordato fallimentare (artt. 124 e ss.)	fallimento	terza	
171321	Fallimento e procedure concorsuali	Cause di omologazione di concordato preventivo (art. 160 e ss.)	fallimento	terza	
171999	Fallimento e procedure concorsuali	Altri istituti di diritto fallimentare	fallimento	terza	
172001	Diritto industriale ante D.Lgs. n.30/2005	Brevetto (invenzione e modello) - Marchio	industriale	impresa	
172011	Diritto industriale ante D.Lgs. n.30/2005	Concorrenza sleale	industriale	impresa	
172012	Diritto industriale ante D.Lgs. n.30/2005	Concorrenza sleale interferente- marchio di fatto - nome a dominio	industriale	impresa	
172021	Diritto industriale ante D.Lgs. n.30/2005	Diritto di autore	industriale	impresa	
172031	Diritto industriale ante D.Lgs. n.30/2005	Ditta - Insegna - Denominazione sociale	industriale	impresa	
172999	Diritto industriale ante D.Lgs. n.30/2005	Altri istituti di diritto industriale	industriale	impresa	
173001	Diritto industriale post D.Lgs. 30/2005 (nuovo rito)	Brevetto (invenzione e modello) - Marchio	industriale	impresa	
173011	Diritto industriale post D.Lgs. 30/2005 (nuovo rito)	Concorrenza sleale	industriale	impresa	
173012	Diritto industriale post D.Lgs. 30/2005 (nuovo rito)	Concorrenza sleale interferente- marchio di fatto - nome a dominio	industriale	impresa	
173021	Diritto industriale post D.Lgs. 30/2005 (nuovo rito)	Diritto di autore	industriale	impresa	
173031	Diritto industriale post D.Lgs. 30/2005 (nuovo rito)	Ditta - Insegna - Denominazione sociale	industriale	impresa	
173999	Diritto industriale post D.Lgs. 30/2005 (nuovo rito)	Altri istituti di diritto industriale	industriale	impresa	
180001	Controversie di diritto amministrativo	Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 (escluso lav)	proc art 22 legge 689 del 1981	prima	
180002	Controversie di diritto amministrativo	Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (escl. assegni e lavoro)	proc art 22 legge 689 del 1981	prima	
180011	Controversie di diritto amministrativo	Risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione invertita		prima	
180021	Controversie di diritto amministrativo	Contenzioso di diritto tributario e doganale	tributario	prima	
180031	Controversie di diritto amministrativo	Contenzioso di diritto valutario		prima	
180041	Controversie di diritto amministrativo	Contenzioso relativo a beni demaniali		prima	
180051	Controversie di diritto amministrativo	Risarcimento danni da provvedimento illegittimo della P-A.		prima	
180099	Controversie di diritto amministrativo	Opposizione all'ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81 (escluse quelle relative a sanzioni per emissione di assegni		prima	
180999	Controversie di diritto amministrativo	Altre controversie di diritto amministrativo		da verificare	nel caso in cui questo codice venga utilizzato per le cause del cd. foro erariale (art 25 cpc), in tabella è prevista la competenza della prima sezione al di fuori del caso di responsabilità extracontrattuale che è della seconda
201002	Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc)	Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c.			
310001	Procedimenti cautelari	Procedimento cautelare ante causam	non di competenza	non di competenza	
320001	Agraria	Azione di condanna al rilascio del fondo per scadenza del contratto		sezione agraria	
320002	Agraria	Azione di condanna al rilascio del fondo per altri motivi		sezione agraria	
320003	Agraria	Azione di condanna al pagamento di somme dovute per legge o per contratto		sezione agraria	
320999	Agraria	Altri istituti di diritto agrario		sezione agraria	
400000	Altri istituti e leggi speciali	Iscrizione Registro Stampa			NB Nota generale per registro volontaria: per molti codici oggetto mancano indicazioni specifiche nelle tabelle della Corte; alcuni codici oggetto sono relativi a materia di competenza solo del Tribunale o del Giudice di Pace
400100	Altri istituti e leggi speciali	Reclamo avverso decreto inammissibilita responsabilita civile magistrati	codice non più valido (v. nota)		articolo abrogato (art. 5 l. 177/1988)
400201	Altri istituti e leggi speciali	Ricorso contro il decreto di espulsione (art. 13)	non di competenza	non di competenza	i codici da 201 a 209 fanno riferimento ad articoli della legge 286 del 1998 tu immigrazione
400202	Altri istituti e leggi speciali	Procedimento di convalida (art. 14)	non di competenza	non di competenza	
400203	Altri istituti e leggi speciali	Ricongiungimento familiare (art. 30)	codice non più valido (v. nota)		codici non più validi da ottobre 2011 perché la materia è passata al registro contenzioso (rito sommario di cognizione) -il ministero non ha previsto un codice nuovo e quindi viene utilizzato quello generico 110999)- codice 203 a volte utilizzato erroneamente per materie della sezione minorenni
400204	Altri istituti e leggi speciali	Atti discriminatori (art. 43, 44)	codice non più valido (v. nota)		
400205	Altri istituti e leggi speciali	Convalida del Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera (art. 13 c	non di competenza	non di competenza	
400206	Altri istituti e leggi speciali	Convalida del Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera e tratten	non di competenza	non di competenza	
400209	Altri istituti e leggi speciali	Altri procedimenti in materia di espulsione immigrati		prima	
400210	Altri istituti e leggi speciali	Ricorso per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato (L794/42)	codice non più valido (v. nota)		la materia è passata al registro contenzioso; in tabella è previsto che il procedimento è assegnato alla sezione davanti alla quale l'avvocato ha prestato patrocinio
400211	Altri istituti e leggi speciali	Ricorso avverso decreto di liquidazione compensi agli ausiliari del magistrato	codice non più valido (v. nota)		
400212	Altri istituti e leggi speciali	Iscrizione Albo consulenti			
400220	Altri istituti e leggi speciali	Dichiarazione di assenza o di morte presunta (COLLEGIO)		prima	
400230	Altri istituti e leggi speciali	Autorizzazione del Tribunale ex art. 375 e 397 c.c. (COLLEGIO)		prima	
400240	Altri istituti e leggi speciali	Stato civile (rettifica del nome e altri atti dello Stato civile)		prima	
400250	Altri istituti e leggi speciali	Proced. ammissione patrocinio a spese dello Stato (civile)-art 126 TU 115/2002		variabile	
400251	Altri istituti e leggi speciali	Proc. ammissione patrocinio a spese dello Stato (penale)-art 99 TU 115/2002		presidenziale?	
400260	Altri istituti e leggi speciali	Ammortamento titoli		presidenziale?	v. art. 2016 cod. civ.
400270	Altri istituti e leggi speciali	Nomina di amministratore della comunione (art. 1105 c.c.) (COLLEGIO)		prima	
400271	Altri istituti e leggi speciali	Nomina di amministratore di condominio (art. 1 1 29, 1 ' comma c.c.)		prima	
400272	Altri istituti e leggi speciali	Revoca di amministratore di comunione o condominio (artt. 1105, 1129 3^com cc)		prima	
400280	Altri istituti e leggi speciali	Nomina degli arbitri (art. 810 c.p.c.)	non di competenza	non di competenza	

tutta la materia fallimentare è di competenza della terza sezione

Codice Oggetto	DESCRIZIONE MATERIA	DESCRIZIONE OGGETTO	Materia (come indicata in tabelle)	Sezione Corte	Note
400281	Altri istituti e leggi speciali	Liquidazione delle spese e dell'onorario dell'arbitro (art. 814 c.p.c.)	non di competenza	non di competenza	
400282	Altri istituti e leggi speciali	Dichiarazione di esecutivita del lodo arbitrale (art. 825 c.p.c.)	non di competenza	non di competenza	
400290	Altri istituti e leggi speciali	Svincolo indennità L.686/1926 e L.2359/1865	codice non più valido (v. nota)		articoli abrogati
400300	Altri istituti e leggi speciali	Ricevimento e verbalizzazione di dichiarazione giurata	non di competenza	non di competenza	
400310	Altri istituti e leggi speciali	Apertura forzata di cassetta di sicurezza (art. 1841 c.c.)	non di competenza	non di competenza	
400320	Altri istituti e leggi speciali	Ricorso avverso provvedimenti C.R.A. (art. 7 L. 443/85)	non di competenza	non di competenza	
400330	Altri istituti e leggi speciali	N.O. trapianto tra viventi (art. 2 L. 26.6.1967 n. 458)		prima	
400400	Altri istituti e leggi speciali	Procedimento disciplinare contro notaio (COLLEGIO)		seconda	
400401	Altri istituti e leggi speciali	Idoneità cauzione notarile (art. 22 L. 16.2.1913 n. 89)	non di competenza	non di competenza	
400402	Altri istituti e leggi speciali	Nomina interprete per sordomunti (artt. 56 e 57 L. 16.2.1913 n. 89)	non di competenza	non di competenza	
400410	Altri istituti e leggi speciali	Procedimenti relativi agli ordini professionali (iscrizione, elezione, impugnaz)		?	mancano indicazioni specifiche in tabella; proposta di modifica tabellare con assegnazione alla seconda sezione
400510	Altri istituti e leggi speciali	Cancellazione di nome dall'elenco dei protesti (art. 12, L. n. 349/1973)	non di competenza	non di competenza	
400511	Altri istituti e leggi speciali	Disposizioni in materia di riabilitazione civile del debitore protestato		?	mancano indicazioni specifiche in tabella; proposta di modifica tabellare con assegnazione alla terza sezione
400610	Altri istituti e leggi speciali	Reclamo avverso il rifiuto del conservatore di procedere alla cancellazione ipot		prima	
400710	Altri istituti e leggi speciali	Impugnazione ex lege sulla privacy (L. n. 675/1996)	non di competenza	non di competenza	legge abrogata (v. ora art. 152 dlvo 196/2003 codice privacy e art. 10 dlvo 150/2011
400711	Altri istituti e leggi speciali	Opposizione al provvedimento del garante per la tutela delle persone e di altri	non di competenza	non di competenza	
400801	Altri istituti e leggi speciali	Titolo legale per succ. aperte in Italia (depositi iscritti c/o Cassa Dep/Prest)	non di competenza	non di competenza	
400802	Altri istituti e leggi speciali	Richiesta doc. per succ. aperta in Italia in titoli del debito pubblico	non di competenza	non di competenza	
400999	Altri istituti e leggi speciali	Altri istituti camerali e di volontaria giurisdizione		da verificare	
401001	Autorizzazioni processuali	Notificazione per i pubblici proclami (art.150 cpc)		presidenziale	
401002	Autorizzazioni processuali	Rilascio seconda copia esecutiva (art. 476 cpc)		presidenziale	
406001	Altri istituti e leggi speciali di competenza CdA in primo grado	Attuaz. sent/provved. stranieri,autorizz. assunzioni rogat. (art 67,69 L218/95)		prima	
406100	Altri istituti e leggi speciali di competenza CdA in primo grado	Iscrizione albo liquidatori di avaria		presidenziale	mancano indicazioni specifiche in tabella
406200	Altri istituti e leggi speciali di competenza CdA in primo grado	Sanzioni amministrative comminate dalla Banca d'Italia (art. 145 DL 385/9)		terza	
406210	Altri istituti e leggi speciali di competenza CdA in primo grado	Sanzioni amministrative comminate dalla Consob (DL 58/98 - foro regionale)		terza	
406220	Altri istituti e leggi speciali di competenza CdA in primo grado	Azioni di nullita`, risarcimento danno e provved. di urgenza legge antitrust		terza	
406300	Altri istituti e leggi speciali di competenza CdA in primo grado	Dichiarazione di esec. decisioni straniere in materia civile e comm. (CE 44/01)		prima	
406301	Altri istituti e leggi speciali di competenza CdA in primo grado	Esecutorieta lodo arbitrale straniero (Provv. Presidenziale)		presidenziale	
406302	Altri istituti e leggi speciali di competenza CdA in primo grado	Trasmissione in forma autentica sentenze in forza della convenzione con RSM		prima	
406303	Altri istituti e leggi speciali di competenza CdA in primo grado	Dichiar. esecutivita` decisioni in materia matrim. e di potesta` (CE 1347/2000)		prima	
406401	Altri istituti e leggi speciali di competenza CdA in primo grado	Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (L89/2001)		terza	
406801	Altri istituti e leggi speciali di competenza CdA in primo grado	Titolo legale per succ. aperte in Italia (depositi iscr. c/o Cassa Dep/Prest)		prima	
406802	Altri istituti e leggi speciali di competenza CdA in primo grado	Richiesta doc. per la successione aperta all'estero (titoli debito pubblico)		prima	
406999	Altri istituti e leggi speciali di competenza CdA in primo grado	Altri istituti di competenza della Corte di Appello in 1^ grado		da verificare	
411001	Famiglia	Misure di protezione contro gli abusi familiari (art. 3 n.154)		prima	
411510	Famiglia	Esecutorieta sentenza Sacra Rota nullita di matrimonio - domanda congiunta		prima	
411601	Famiglia	Modifica delle condizioni di separazione		prima	
411602	Famiglia	Modifica delle condizioni di divorzio		prima	
411610	Famiglia	Attribuzione di quota di pensione e di indennita di fine rapporto lavorativo		prima	
411620	Famiglia	Adozione di maggiorenni		prima	
411630	Famiglia	Dichiarazione giudiziale di paternita e maternita naturale -amissibilita		prima	
411640	Famiglia	Fondo patrimoniale (artt. 167 e ss. c.c.)		prima	
411650	Famiglia	Matrimonio (pubbl.ni matrimoniali ex artt. 93 e ss. cc, nulla osta al matrim.)		prima	
411660	Famiglia	Sequestro dei beni del coniuge separato (art. 156 c.c.)		prima	
411999	Famiglia	Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di famiglia		prima/minorenni	
412301	Cause in materia minorile	Procedimenti per la dichiarazione di adottabilita (artt. 8, 9, 11 e 12 L184/83)		minorenni	
412302	Cause in materia minorile	Dichiarazione di disponibilita all'adozione (art. 22 L. n. 184/1983)		minorenni	
412303	Cause in materia minorile	Impugnazione decreto affidamento preadottivo (art. 24 L. n. 184/1983)		minorenni	
412304	Cause in materia minorile	Opposizioni a dichiarazioni di adottabilita (art.17 L. n. 184/1983)		minorenni	
412305	Cause in materia minorile	Adozione in casi particolari (art. 44 lett. a L184/1983 - vincolo di parentela)		minorenni	
412306	Cause in materia minorile	Adozione in casi particolari (art. 44 lett. b L184/1983 - figlio adott. coniuge)		minorenni	
412307	Cause in materia minorile	Adozione in casi particolari (art. 44 lett. c L184/1983 - impossibilita affidam)		minorenni	
412308	Cause in materia minorile	Idoneita all'adozione di minori stranieri (art.30 L. n. 184/1983)		minorenni	
412309	Cause in materia minorile	Dichiarazioni di efficacia di provvedimenti stranieri in materia di adozione		minorenni	
412400	Cause in materia minorile	Affidamento minori		prima/minorenni	ripartizione di competenza facendo riferimetno all'ufficio che emesso il provvedimento impugnato: prima sezione se provv del Tribunale ordinario; sezione minorenni se provv del Tribunale per i minorenni
412401	Cause in materia minorile	Regolamentazione della potesta` fra genitori (art. 317 bis)		prima/minorenni	
412420	Cause in materia minorile	Regolamentazione visite		prima/minorenni	
412501	Cause in materia minorile	Ammissione al matrimonio del minore (art.84)		prima/minorenni	
412502	Cause in materia minorile	Assunzione del cognome del genitore da parte del figlio naturale minorenne		prima/minorenni	
412503	Cause in materia minorile	Procedimenti per l'ammissibilita` dell'azione di dich. giudiziale di paternita`	codice non più valido		
412504	Cause in materia minorile	Autorizzazione all'impugnazione di riconoscim. di paternita o maternita minori		prima/minorenni	
412505	Cause in materia minorile	Misure amministrative applicate ai minori (R.D. L.20/7/34 n. 1404, art 25)		prima/minorenni	
412506	Cause in materia minorile	Costituzione di usufrutto		prima/minorenni	
412999	Cause in materia minorile	Altri procedimenti		prima/minorenni	
413001	Giudice tutelare	Rappresentanza ed atti di amministrazione straordinaria di beni di figli minori	non di competenza	non di competenza	
413002	Giudice tutelare	Nomina di curatore speciale (artt. 320, ult. comma e 321 cc, art. 45 DispAtt CC)	non di competenza	non di competenza	
413003	Giudice tutelare	Vigilanza del giudice tutelare sull'osservanza delle condizioni potesta`(337 cc)	non di competenza	non di competenza	
413010	Giudice tutelare	Apertura della tutela (art. 343 c.c.)	non di competenza	non di competenza	
413011	Giudice tutelare	Provvedimenti urgenti prima dell'assunzione delle funzioni del tutore o protut	non di competenza	non di competenza	
413012	Giudice tutelare	Nomina del cancelliere o del notaio per la formazione dell'inventario (363cc)	non di competenza	non di competenza	
413013	Giudice tutelare	Provvedimenti circa l'educazione e l'amministraz. di beni del minore (371cc)	non di competenza	non di competenza	
413014	Giudice tutelare	Autorizzazioni del giudice tutelare ex artt. 372, 373 e 374 c.c.	non di competenza	non di competenza	
413015	Giudice tutelare	Autorizzazioni e pareri del giudice tutelare su atti del curatore dell'emancipat	non di competenza	non di competenza	
413016	Giudice tutelare	Rifiuto del consenso da parte del curatore ex art. 395 c.c.	non di competenza	non di competenza	
413017	Giudice tutelare	Apertura della Curatela	non di competenza	non di competenza	
413018	Giudice tutelare	Apertura della Vigilanza sui Minori	non di competenza	non di competenza	
413020	Giudice tutelare	Interruzione volontaria di gravidanza di minore (art. 12, L. n. 194/1978)	non di competenza	non di competenza	

Codice Oggetto	DESCRIZIONE MATERIA	DESCRIZIONE OGGETTO	Materia (come indicata in tabelle)	Sezione Corte	Note
413030	Giudice tutelare	Affido familiare consensuale (art. 4, L. n. 184/1983)	non di competenza	non di competenza	
413040	Giudice tutelare	Autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio (art. 3 lett. A-B	non di competenza	non di competenza	
413050	Giudice tutelare	Trattamento Sanitario Obbligatorio ed amministrazione provvisoria (L833/1978)	non di competenza	non di competenza	
413061	Giudice tutelare	Apertura amministrazione di sostegno (artt. 404 e segg., c.c.)		prima	
413999	Giudice tutelare	Altri istituti di competenza del giudice tutelare		prima	controllare correttezza codice oggetto
420300	Successioni	Accettazione eredità con beneficio di inventario (art. 484 cc)	non di competenza	non di competenza	
420301	Successioni	Nomina del curatore dell'eredita rilasciata ex art. 508 c.c.	non di competenza	non di competenza	
420302	Successioni	Nomina del curatore dell'eredita giacente (art. 528 c.c.)	non di competenza	non di competenza	
420303	Successioni	Autorizz. al curatore eredita` giacente per atti eccedenti l'ordinaria amm.ne	non di competenza	non di competenza	
420304	Successioni	Accettazione Esecutore Testamentario	non di competenza	non di competenza	
420305	Successioni	Rinuncia Esecutore Testamentario	non di competenza	non di competenza	
420310	Successioni	Proroga per la redazione dell'inventario eredita` accettata con beneficio inv.	non di competenza	non di competenza	
420311	Successioni	Autorizzazione all'alienazione di beni di eredita` accettata con beneficio inv.	non di competenza	non di competenza	
420320	Successioni	Vendita di beni ereditari beni mobili	non di competenza	non di competenza	
420321	Successioni	Vendita di beni ereditari: beni immobili (COLLEGIO)		prima	
420325	Successioni	Vendita beni ereditari mobili ante accettazione ex art. 460 cc	non di competenza	non di competenza	
420326	Successioni	Vendita beni ereditari immobili ante accettazione ex art. 460 cc	non di competenza	non di competenza	
420330	Successioni	Fissazione termini in materia successoria (artt. 749 c.p.c., 481 e 496 c.c.)	non di competenza	non di competenza	
420331	Successioni	Apposizione e rimozione sigilli in materia successoria (artt. 752-762 e ss. cpc)	non di competenza	non di competenza	
420332	Successioni	Nomina dell'ufficiale che procede all'inventario ex art. 769 c.p.c.	non di competenza	non di competenza	
420340	Successioni	Rinunzia all'eredità (art. 519 cc)	non di competenza	non di competenza	
420999	Successioni	Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di successioni		prima	

Corte di Appello di Bologna

Codici oggetto ministeriali e tabelle civili della Corte di Appello di Bologna.

Il lavoro ha lo scopo di coordinare i codici oggetto ministeriali con le previsioni delle tabelle civili della Corte di Appello di Bologna, per agevolare l'attività di iscrizione ed assegnazione degli affari alle tre sezioni civili.

I codici oggetto ministeriali sono a volte sovrabbondanti con riferimento alle singole materie. Spesso non sono poi aggiornati, perché mantengono riferimenti a riti abrogati (ad esempio il rito societario), non prevedono specifici codici oggetto per materie nuove (ad esempio la protezione internazionale), non tengono conto del passaggio di materie da un registro all'altro (ad esempio i procedimenti in materia di permesso di soggiorno ex art. 30 d.lvo 286/1998 ed i ricorsi per liquidazione dei compensi degli avvocati, entrambi passati dal registro della volontaria giurisdizione al registro contenzioso), ecc...

Le tabelle civili della Corte di Appello di Bologna d'altra parte sono state predisposte senza fare riferimento ai codici oggetto ministeriali. Mancano perciò indicazioni specifiche con riferimento a vari codici oggetto ministeriali. Le indicazioni delle materie sono spesso generiche. Inoltre si sono realizzati nel tempo passaggi parziali di oggetti (ad esempio nel settore dei contratti) da una sezione all'altra, che a volte rendono non agevole l'assegnazione dei procedimenti.

E' un dato di comune esperienza che l'indicazione dei codici oggetto effettuata dagli avvocati nelle note di iscrizione a ruolo delle cause non infrequentemente è errata.

Ciò può incidere in primo luogo sulla ripartizione interna degli affari e poi, se non si provvede alla correzione dei codici oggetto in Sicid, soprattutto sull'attendibilità delle statistiche per oggetto dell'Ufficio.

Si è partiti, lavorando su un file excel, dall'elenco dei codici oggetto ministeriali (numero, descrizione materia, descrizione oggetto). Nel file si sono aggiunte tre colonne. Una con l'indicazione per ciascun codice oggetto della corrispondente "materia", come riportata nelle tabelle della Corte di Appello di Bologna. Un'altra con l'indicazione della sezione civile della Corte alla quale il procedimento, sulla base del predetto abbinamento codice oggetto / materia, è tabellarmente attribuito. Una terza con note esplicative.

Sono segnalati i codici oggetto "non di competenza" della Corte di Appello. Nelle note sono evidenziate le materie nelle quali sono più frequenti gli errori, fornendo indicazioni per individuare il codice oggetto corretto. E' segnalato l'utilizzo improprio dei codici residuali ("Altri…"). Sono segnalati i casi dubbi ed i codici per i quali mancano specifiche indicazioni nelle tabelle dell'ufficio; ciò anche al fine di suggerire modifiche ed integrazioni delle previsioni tabellari. Sono indicati i codici oggetto non più validi, che fanno riferimento a riti e leggi abrogate o a materie modificate.

Si tratta dunque di uno strumento di ausilio, ai Presidenti delle sezioni civili ed alla Cancelleria della Corte di Appello, per l'attività di iscrizione ed assegnazione alle sezioni dei procedimenti.

Attualmente alle assegnazioni alle sezioni provvedono, a turno, i Presidenti di sezione.

Lo scopo di questo lavoro è di abbreviare i tempi dell'assegnazione dei

fascicoli alle sezioni, che ad oggi può arrivare anche sino ad un mese, mentre quando lo strumento andrà a regime l'assegnazione, almeno per i casi non dubbi, avverrà immediatamente da parte della Cancelleria.

.